

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

Sindacale

Libro unico
del lavoro



Welfare

Abolito divieto cumulo
pensione-redditi lavoro



Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

I rifiuti
da stampante



Tributario

Legge finanziaria
2009



Legale

Semplificazione
avvio attività

Bandi e finanziamenti

Internazionalizzazione
Voucher multiservizi



Formazione

Attività formative:
aiuti alle imprese





Commercio estero

Prestazione servizi
Intrastat dal 2010



Economico Distretti commerciali



Unione

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione
del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni
della Provincia di Milano
N° 194 - Febbraio 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano

É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



Chiamateci per un preventivo gratuito.

Convenzione A.MI.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a convenzioneamica@gestioneprevidenza.it o chiama il numero verde.

Numero Verde
800-455999

CONVENZIONE
A.MI.C.A. 
TUTTO PREVISTO



Sindacale

Indice

LEGGI DECRETI CIRCOLARI

Rapporti di lavoro

- ▶ Libro unico. Accentramento contributivo **Pag. 1**
- ▶ Permessi per grave infermità **Pag. 2**
- ▶ Part-time e Direzioni provinciali del lavoro **Pag. 3**
- ▶ Lavoratori extracomunitari. Decreto flussi 2008. **Pag. 3**
- ▶ Fondo Est. Variazioni modalità di pagamento **Pag. 4**
- ▶ Trasfertisti. Chiarimenti **Pag. 5**
- ▶ Decontribuzione e DM10 **Pag. 6**
- ▶ Durc. Chiarimenti **Pag. 9**

Imposte sui redditi di lavoro dipendente

- ▶ Proroga della detassazione e bonus fiscale **Pag. 9**

GIURISPRUDENZA

Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Trasferimento d'azienda **Pag. 11**

Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Violazione dell'obbligo di fedeltà **Pag. 11**

direzione Inps nella cui circoscrizione l'azienda svolge attività lavorativa con dipendenti, ha precisato che il datore di lavoro può continuare ad accentrare il versamento della contribuzione presso un'unica sede dell'Istituto, presentando allo stesso apposita istanza in via telematica con modalità e criteri che verranno successivamente individuati, mentre rimangono validi i provvedimenti di autorizzazione precedentemente emanati dalle Direzioni provinciali del lavoro. ▼

▶ **NOTA** ministero del Lavoro del 3/12/2008 prot. 25/11/0017292. **Accentramento degli adempimenti contributivi.**

In merito alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione generale, concernenti la competenza delle Direzioni provinciali del lavoro al rilascio di provvedimenti autorizzativi finalizzati all'accentramento contributivo, ex art. 3, Dm 30/10/2002, lo scrivente ufficio ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Preliminarmente, si evidenzia che il citato decreto ministeriale, abrogato dall'art. 39, comma 10, del Dl n. 112/2008, conv. dalla L. n. 133/2008, prevedeva, per il datore di lavoro, l'obbligo della richiesta di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro - con specifico riferimento all'accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, che attualmente non si rivela più necessaria, in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro.

Per quanto attiene, invece, all'insorgenza dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro che assume personale alle proprie dipendenze, considerati i principi civilistici in materia di luogo dell'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e tenuto conto della distribuzione delle sedi provinciali dell'Inps sul territorio nazionale, i relativi adempimenti devono di norma essere effettuati presso la Direzione Inps nella cui circoscrizione l'azienda svolge attività lavorativa con dipendenti.

Ciò premesso, nonostante l'abrogazione del citato Dm 30/10/2002, si ritiene che, stante la derogabilità del principio relativo al luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria, il datore di lavoro possa continuare ad avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione presso un'unica sede dell'Istituto, presentando a quest'ultimo una specifica istanza in via telematica secondo modalità o criteri che saranno individuati dagli Istituti stessi.

Si precisa, infine, che, salvo eventuali diverse indicazioni in merito da parte degli Istituti, si ritiene che i provvedimenti di autorizzazione già emanati dalle Direzioni provinciali del lavoro possano mantenere la loro efficacia.

IN PRIMO PIANO

RAPPORTI DI LAVORO

Libro unico del lavoro Accentramento adempimenti contributivi

Il ministero del Lavoro, con nota del 3 dicembre 2008, protocollo n. 25/II/0017292, ribadendo che non è più necessaria la richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro per l'accentramento dell'elaborazione dei libri matricola e paga, in quanto superata con l'introduzione del libro unico, e che gli adempimenti contributivi, inerenti il personale assunto, devono di norma essere effettuati presso la



Sindacale

Permessi per grave infermità Ulteriori precisazioni ministeriali sul significato di "grave infermità" ai fini della concessione dei permessi retribuiti

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 16/2008 (in Lavoro News n. 25 del 16 giugno 2008) aveva preso in esame il significato dell'espressione "grave infermità" indicata nell'articolo 4, comma 1, della legge n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito, precisando che, in assenza di riferimenti legislativi che individuino le patologie riconducibili al concetto di "grave infermità", il richiedente doveva presentare apposita documentazione, rilasciata dalla competente struttura medico-legale, attestante tale natura.

Tuttavia, tale orientamento non risulta applicabile in quanto le strutture medico legali delle Asl, territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità, conseguentemente il ministero ha provveduto ad emanare una nota del 25 novembre 2008 con la quale precisa che:

possono essere considerate figure sintomatiche della grave infermità le patologie elencate nel citato decreto ministeriale (lett. d, n. 1-4);

per la fruizione del permesso occorre presentare idoneo certificato, dal quale sia riscontrabile sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale, redatto dallo specialista.

► **NOTA del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 25 novembre 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 53/2000 - Documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Dm n. 278/2000.**

A seguito dell'emanazione dell'interpello n. 16/2008, relativo al concetto di grave infermità ex art. 4 comma 1, L. n. 53/2000, sono pervenute a questa Direzione generale numerose segnalazioni concernenti l'inapplicabilità della soluzione interpretativa adottata nella risposta, in quanto le strutture medico legali delle Aassll, territorialmente competenti, non sono disponibili a rilasciare la certificazione afferente la valutazione in termini di grave infermità del soggetto di cui all'art. 1 comma 1, del Dm n. 278/2000, per due ordini di ragioni. In primo luogo, non sussistono riferimenti normativi concernenti i criteri di riscontro delle ipotesi di grave infermità, salvo le disposizioni contenute nel Dm del ministero della Difesa del 26/03/1999 cui fa riferimento l'interpello; inoltre le Aassll non intendono esprimere una valutazione sul merito delle certificazioni clinico-diagnostiche rilasciate dagli specialisti.

In considerazione dei suddetti motivi, pertanto, appare ragio-

nevole ed opportuno procedere al riesame della problematica in oggetto, sulla base di una nuova valutazione e puntualizzazione in ordine ai referenti normativi relativi al concetto di grave infermità, nonché alle modalità di fruizione dei permessi retribuiti.

In particolare, si rappresenta che il concetto di grave infermità, pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell'art. 2, comma 1 lett. d) del Dm n. 278/2000. Quest'ultimo, in base alla esplicita previsione della L. n. 53/2000 e come evidenziato nel preambolo dello stesso Dm, definisce i criteri per la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari e "l'individuazione delle patologie specifiche".

Le patologie elencate nel citato Dm (lett. d, nn. 1-4), possono dunque essere considerate figure sintomatiche della grave infermità cui fa specifico riferimento la norma di cui all'art. 1 del medesimo decreto.

Per quanto concerne, invece, le concrete modalità di fruizione del permesso retribuito di cui al combinato disposto degli art. 4 L. n. 53/2000 e 1 e 3 di cui al Dm n. 278, si ritiene di dover fornire alcune indicazioni applicative.

L'art. 3 del decreto considera presupposto indefettibile per comprovare il diritto alla fruizione del permesso la presentazione da parte del titolare di documentazione idonea, rilasciata dal medico specialista, attestante le gravi patologie dei soggetti per i quali viene prestata assistenza. Si considera, pertanto, idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.

Tale soluzione trova, peraltro, riscontro nella circolare Inps n. 32 del 3/03/2006 sulle certificazioni per la fruizione dei permessi ex L. n. 104/1992, nel punto in cui afferma che il medico specialista, in virtù della facoltà allo stesso ascrivita ex Dl n. 324/1993, non può esimersi dall'attribuire alla mera diagnosi clinica la qualificazione di natura anche medico legale. Si ribadisce in proposito che deve trattarsi esclusivamente di certificazione medica rilasciata dalle strutture ospedaliere e dalle Aassll.

Si osserva, infine, che il Dm n. 278/2000 all'art. 4, comma 1, fa salve le più favorevoli previsioni della contrattazione collettiva in materia. A tal proposito si fa presente che nel pubblico impiego, il Ccnl comparto ministeri prevede, all'art. 18, comma 2, la fruibilità di permessi di tre giorni o, in alternativa, di 18 ore utilizzabili in modo frazionato, per qualsiasi motivo di carattere personale o familiare, debitamente documentati.

► **RISPOSTA del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 10 giugno 2008 a interpello n. 16/2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Concetto di "grave infermità" ex art. 4, comma 1, L. 53/2000.**

Con istanza di interpello la Federazione italiana servizi pubblici igiene ambientale richiede chiarimenti circa il significato e la portata dell'espressione "grave infermità" a cui fa riferimento l'art. 4, comma 1, della L. n. 53/2000, per la concessione di tre giorni di permesso retribuito.



Sindacale

Al riguardo questa direzione, acquisito il parere della direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, rappresenta quanto segue.

In assenza di riferimenti legislativi che forniscano un elenco esaustivo delle patologie riconducibili al concetto di "grave infermità" - previsti esplicitamente solo con riferimento ai congedi per "gravi motivi", di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 53/2000, dal Dm 278/2000 - si ritiene che il richiedente debba fornire all'Ufficio di appartenenza una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata dalla competente struttura medico-legale che potrà esprimere il proprio giudizio circa la natura dell'infermità, facendo riferimento alla documentazione sanitaria proveniente da strutture sanitarie pubbliche, in analogia alle disposizioni normative previste per altre ipotesi in cui sia necessaria una attestazione ufficiale di "grave infermità" (si veda, ad. esempio, il Dm 26 marzo 1999 - ministero della Difesa)

Illegittimità dell'obbligo di trasmissione dei contratti part-time alle Direzioni provinciali del lavoro

Il ministero del Lavoro, con la nota del 20 novembre 2008, prot. 25/1/0016497, ribadisce, a seguito di una sentenza della Corte di giustizia europea, l'illegittimità dell'obbligo di trasmissione dei contratti di lavoro a tempo parziale alle Dpl, obbligo attualmente abrogato dal decreto legislativo n. 276/2003.

Pertanto, in relazione ai procedimenti sanzionatori ancora in corso il ministero procederà all'annullamento con efficacia "extunc" delle ordinanze ingiunzioni in attesa di essere emesse, di quelle già emesse e non ancora esecutive ed infine delle ordinanze ingiunzioni emesse e per le quali è in corso il giudizio di opposizione, tutte evidentemente censurabili per violazione di legge.

Lavoratori extracomunitari Firmato il decreto flussi 2008

È stato firmato il 3 dicembre il decreto di programmazione per l'anno 2008 dei flussi d'ingresso per cittadini extracomunitari per motivi di lavoro subordinato non stagionale, che prevede una quota massima di 150mila unità da ripartire tra le regioni. Il decreto verrà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta ufficiale.

Tale quota è così ripartita:

44.600 unità riservate a Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria, per lavoro domestico e per tutti gli altri settori produttivi;

105.400 unità per tutti gli altri Paesi extracomunitari e solo per lavoro domestico o di assistenza alla persona.

Le quote saranno soddisfatte attingendo dalle domande di nulla osta presentate telematicamente a fine 2007 nel corso dei "click days" risultanti in eccesso rispetto al numero previsto dal decreto flussi 2007. Nessuna ulteriore richiesta dovrà essere avanzata dalle aziende.

Solamente le persone fisiche non comunitarie che hanno presentato domanda dovranno confermare l'interesse all'assunzione del lavoratore straniero attraverso la compilazione di un'apposita scheda che sarà disponibile nel sito internet del ministero dell'Interno, nella quale si dovrà indicare, tra l'altro, il possesso di un permesso di soggiorno Ce di lungo periodo o di aver inoltrato domanda per ottenerlo. Tale domanda dovrà essere compilata, pena la decadenza della domanda, entro 20 giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008.

► **DECRETO** del presidente del Consiglio dei ministri del 3.12.2008. **Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008.**

Articolo 1

1. In via di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari, entro una quota massima di 150.000 unità da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, in base ai dati forniti dal ministero dell'Interno sulle richieste inviate agli sportelli unici per l'immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Articolo 2

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, da riferire al lavoro domestico e altri settori produttivi, 44.600 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, così ripartiti:

- a) 4.500 cittadini albanesi;
- b) 1.000 cittadini algerini;
- c) 3.000 cittadini del Bangladesh;
- d) 8.000 cittadini egiziani;
- e) 5.000 cittadini filippini;
- f) 1.000 cittadini ghanesi;
- g) 4.500 cittadini marocchini;
- h) 6.500 cittadini moldavi;
- i) 1.500 cittadini nigeriani;
- l) 1.000 cittadini pakistani;
- m) 1.000 cittadini senegalesi;
- n) 100 cittadini somali;
- o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka;
- p) 4.000 cittadini tunisini.



Sindacale

Articolo 3

1. Nell'ambito della quota di cui all'articolo 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti dai paesi non elencati all'articolo 2, entro una quota di 105.400 unità per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.

Articolo 4

1. La quota complessiva massima di 150.000 unità di cui all'articolo 1, è soddisfatta tramite le domande di nulla osta al lavoro valide ed ammissibili presentate ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007, risultate in esubero rispetto alla quota complessiva di ingressi autorizzata sulla base dell'articolo 1 dello stesso decreto 30 ottobre 2007.

2. Le domande di cui al precedente comma saranno utilizzate per soddisfare la quota massima di cui all'articolo 1 del predetto decreto, sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

3. Nel caso in cui la domanda di nulla-osta al lavoro sia stata presentata da un datore di lavoro non comunitario, persona fisica è necessario che il richiedente sia in possesso del titolo di soggiorno di cui all'articolo 9, del Dlgs 25 luglio 1998, n. 286, o ne abbia presentato richiesta, alla data di pubblicazione del presente decreto.

4. Entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal 15 dicembre 2008, il datore di lavoro non comunitario deve confermare, a pena di esclusione, il permanere dell'interessato all'assunzione del lavoratore straniero in favore del quale aveva presentato l'istanza di nulla-osta, ai sensi del Dpcm 30 ottobre 2007, nonché il possesso del requisito prescritto di cui al comma 3 del presente articolo. La conferma dovrà essere effettuata attraverso la compilazione di una apposita pagina web resa disponibile sul sito www.interno.it

Articolo 5

1. Trascorsi i sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite, tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, sulla base delle effettive necessità riscontrate nel mercato del lavoro.

Fondo Est Variazioni modalità di pagamento

Con una circolare inviata alle aziende, il fondo Est ricorda che

L'Informatore

febbraio 2009

Leggi decreti circolari

qualsiasi variazione nelle modalità di versamento dei contributi doveva essere effettuata entro il 31 dicembre, come anticipato in Lavoronews n. 49 del 24.11.2008.

Una volta trascorso tale termine, le modalità di pagamento in corso rimangono confermate per tutto l'anno 2009. In particolare, per quanto concerne il versamento trimestrale anticipato, il Fondo precisa che un eventuale cambiamento può essere effettuato soltanto dopo l'avvenuta stampa del bonifico relativo al quarto trimestre 2008.

Nel caso di pagamento mensile posticipato, il file relativo ai dipendenti in forza deve essere inserito dal 1° al 16° giorno di ogni mese. Tale termine nel mese di gennaio viene eccezionalmente prorogato alla fine del mese (31 gennaio 2009).

La scadenza del 31 gennaio 2009 vale anche per l'inserimento del file relativo al pagamento annuale anticipato.

► CIRCOLARE Fondo Est n. 8 del 2.12.2008. **Cambio modalità di pagamento.**

8.1 - Si comunica che la maschera per il cambio di modalità di pagamento sarà operativa fino al 31 dicembre 2008. Dopo tale data non sarà più possibile effettuare variazioni per tutto il corso dell'anno 2009.

Nel caso in cui questa opzione non venga effettuata, rimarrà confermata la modalità di pagamento in corso.

8.2 - Trimestrale anticipato - Si ricorda che scegliendo la modalità di pagamento trimestrale anticipata, le scadenze sono le seguenti:

- 31 gennaio (trimestre gennaio-marzo)
- 16 aprile (trimestre aprile-giugno)
- 16 luglio (trimestre luglio-settembre)
- 16 ottobre (trimestre ottobre-dicembre)

Per il primo inserimento dei dipendenti si può utilizzare il flusso in formato Csv oppure la funzionalità di inserimento nel menù "Gestione dipendenti".

Non è consentita la variazione dei dipendenti o l'aggiunta di nuovi attraverso il flusso Cvs. Per eventuali cessazioni o variazioni dei dipendenti già presenti sul sistema deve essere utilizzata la funzionalità presente nel menù "Gestione dipendenti". Per passare dalla modalità trimestrale ad altra modalità, si raccomanda di effettuare il cambiamento solo dopo aver stampato l'ordine di bonifico relativo al quarto trimestre 2008 (ottobre-novembre-dicembre).

8.3 - Mensile posticipato - Scegliendo la modalità di pagamento mensile posticipato, il file dipendenti, in formato Xml, deve essere necessariamente inserito dal 1° al 16 di ogni mese, eccezion fatta per il mese di gennaio la cui scadenza è prorogata al 31 gennaio poiché la piattaforma informatica sarà chiusa i primi dieci giorni del mese.

Si raccomanda di effettuare la stampa dell'ordine di bonifico solo dopo aver controllato che la lista dei dipendenti del mese di riferimento sia corretta perché il Regolamento di Fondo Est prevede espressamente che "la mancata comunicazione delle cessazioni implica l'impossibilità della restituzione dei contributi poiché gli importi sono già stati trasmessi alle compagnie".

8.4 - Annuale anticipata - Nel caso in cui si scelga la moda-



Sindacale

lità annuale anticipata, il file Xml deve essere inserito dal 12 al 31 gennaio 2009, poiché la piattaforma informatica sarà chiusa fino al 10 gennaio. Eventuali nuovi assunti dovranno essere inseriti sempre attraverso questo tipo di file. Il sistema provvederà a calcolare solo i ratei di competenza. Ogni cessazione o variazione di dipendenti andranno comunicate alla prossima scadenza annuale. Pertanto, in caso di interruzione di rapporto di lavoro in corso d'anno, non sarà possibile fruire di alcuna forma di compensazione o conguaglio.

8.5 - Per i dipendenti della provincia lavorativa di Roma a cui non viene applicata la contrattazione integrativa aziendale, un accordo integrativo prevede, per le aziende del terziario e del turismo (agenzie di viaggio) prestazioni aggiuntive, erogate dal fondo Sanimpresa, con un ulteriore contributo di 7,25 euro mensili per i lavoratori a tempo pieno e di 10,25 euro per i lavoratori a tempo parziale.

8.6 - Si coglie l'occasione per comunicare che, a partire dal 2011, verrà eliminata la modalità di pagamento trimestrale anticipato. Questa decisione è dettata dall'esigenza di migliorare, uniformandole, l'automatizzazione delle procedure.

Dati statistici

Alla data del 1.12.2008 risultano iscritte 152.161 aziende per un totale di 1.104.380 dipendenti. Inoltre, sono registrati 9.879 centri servizi e consulenti.

Redditi di lavoro dipendente Elementi che qualificano il trasfertista

l'Inps, con messaggio n. 27271 del 5 dicembre 2008, ha fornito indicazioni sugli elementi che qualificano i lavoratori cosiddetti trasfertisti al fine della corretta individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi e fiscali.

I trasfertisti sono coloro che per contratto sono tenuti all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi e il comma 6, dell'articolo 51 del Tuir prevede che ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente le indennità e le maggiorazioni di retribuzione ad essi spettanti in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro concorrano nella misura del 50%, pertanto per qualificare tale fattispecie gli elementi da considerare sono:

la mancata indicazione nel contratto di assunzione della sede di lavoro;

lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

la corresponsione di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi.

► MESSAGGIO Inps n. 27271 del 5 dicembre 2008.
Chiarimenti in materia di trasfertismo.

Pervengono da più parti richieste di chiarimenti in ordine

all'applicazione ai fini della determinazione dell'imponibile contributivo, del regime previsto dal comma 6 dell'art. 51 del Tuir ai lavoratori cosiddetti trasfertisti.

Con tale espressione si definiscono quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi per i quali, in base alla norma soprari-chiamata, è prevista, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'imponibilità al 50% delle indennità e delle maggiorazioni di retribuzione ad essi spettanti in relazione alle particolari caratteristiche dell'attività di lavoro.

Come emerso da accertamenti ispettivi la problematica in questione si è posta negli ultimi anni in particolar modo per i lavoratori delle aziende del settore metalmeccanico (aziende di impiantistica) i quali, sebbene svolgano per contratto l'attività di lavoro in luoghi sempre diversi (ossia presso i vari cantieri indicati dall'azienda), sono assoggettati dalle rispettive aziende al regime contributivo previsto per i lavoratori in trasferta (comma 5 dell'art. 51 del Tuir).

Al riguardo si chiarisce che poiché a tutt'oggi non è stato emanato, secondo quanto previsto dallo stesso comma 6 dell'art. 51 del Tuir, il decreto ministeriale di individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti, trovano applicazione, ai fini della qualificazione della fattispecie del trasfertismo, i criteri stabiliti dall'Amministrazione finanziaria con la circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997.

In particolar modo costituiscono elementi riconducibili al trasfertismo:

1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non quello di assunzione (quest'ultimo infatti, può non coincidere con quello di svolgimento del lavoro.

2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente (ossia lo spostamento costituisce contenuto ordinario della prestazione di lavoro)

3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove si è svolta la trasferta.

Le condizioni di cui ai punti 1) e 2), sebbene costituiscano sostanzialmente gli elementi di distinzione tra l'attività in trasferta e quella di trasfertista, devono essere valutate, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del Tuir, unitamente alle modalità di corresponsione dei compensi (punto 3). Si richiama al riguardo la risoluzione n. 56/E del 9 maggio 2000 dell'Agenzia delle entrate che ha escluso l'assimilabilità degli autotrasportatori ai trasportisti proprio in considerazione del fatto che le indennità a essi corrisposte non hanno carattere continuativo (vale a dire corrisposte per tutti i giorni retribuiti) ma competono soltanto per giorni di effettiva trasferta. Pertanto, in assenza di uno specifico provvedimento che dirimi ogni dubbio circa la categoria di lavoratori da considerare trasfertisti, ai fini dell'applicabilità del regime contributivo di cui al comma 6 dell'art. 51 del Tuir, è necessaria la sussistenza di tutte le condizioni sopradescritte.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Leggi decreti circolari

Tutte le strutture centrali e territoriali in indirizzo devono attenersi ai chiarimenti forniti con il presente messaggio sia in occasione di accessi ispettivi, che in fase di istruttoria dei ricorsi amministrativi, ponendo in essere i conseguenti atti di propria competenza, e ricorrendo, ove del caso, all'esercizio dei poteri di autotutela.

Modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione degli importi oggetto di decontribuzione

L'Inps, con circolare n. 110 del 12 dicembre 2008, ha comunicato, per i datori di lavoro che operano con il sistema del DM10, le modalità operative che dovranno applicare, a seguito dell'ammissione all'incentivo previsto ex lege n. 247/2007, per poter fruire del beneficio contributivo.

► CIRCOLARE Inps n. 110 del 12 dicembre 2008. **Legge n. 247/2007. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 7 maggio 2008. Aziende che operano con il sistema del DM10: modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione degli importi oggetto di decontribuzione. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.**

La legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed il successivo Dm 7 maggio 2008 hanno disciplinato lo sgravio contributivo introdotto - in via sperimentale per il triennio 2008 - 2010 - dal comma 67 della legge attuativa del protocollo welfare, in sostituzione del regime di decontribuzione ex Dl 67/1997 abrogato, come noto, dal 1 gennaio 2008.

Con la circolare n. 82 del 6 agosto 2008 sono stati illustrati i contenuti del beneficio contributivo e fornite, altresì, le modalità da seguire per richiedere lo sgravio previsto dalla legge. L'Istituto ha portato a termine le operazioni richieste dalla norma e - dopo attenta analisi delle domande trasmesse e tenuto conto dei criteri di priorità stabiliti dal Dm 7 maggio 2008 - ha provveduto a stilare l'elenco dei soggetti aventi diritto al beneficio, dandone, altresì, comunicazione ad aziende ed intermediari.

Con la presente circolare si illustrano, quindi, le modalità operative che, a seguito dell'ammissione all'incentivo, i datori di lavoro - che operano con il sistema del DM10 - dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007. Riguardo allo sgravio riferito ad operai agricoli (Oti e Otd), si fa riserva di successive istruzioni.

1. Generalità

La misura incentivante, come noto, trova applicazione sugli importi previsti dalla contrattazione collettiva aziendale e ter-

ritoriale, ovvero di secondo livello, entro il limite del 3% della retribuzione imponibile annua dei lavoratori.

Lo sgravio è così articolato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.

Con riguardo alla sua entità, si premette che gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell'agevolazione conguagliabile.

Ove - infatti - le aziende, per motivazioni connesse all'impianto stesso della contrattazione di secondo livello ovvero per cause varie di natura diversa, avessero titolo ad un importo inferiore, il conguaglio dovrà limitarsi alla quota di beneficio effettivamente spettante.

Si precisa altresì che, per il calcolo dello sgravio, deve essere presa in considerazione l'aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio.

Si ricorda, inoltre, che la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all'articolo 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

2. Casistiche particolari

2.1 Erogazioni mensili

In caso di corresponsione in quote mensili od orarie, come avviene per l'elemento economico territoriale (Eet) definito dai contratti provinciali dell'edilizia, integrativi del Ccnl, lo sgravio può essere applicato per ciascun mese, ferme restando la verifica dei risultati e l'ammontare complessivo sgravabile, che - come anticipato - non può superare l'importo comunicato dall'Istituto.

2.2 Operazioni societarie

Nelle ipotesi di operazioni societarie (es: fusione, cessione di azienda), che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell'ammissione allo sgravio dell'azienda incorporata o cedente, le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, ovviamente, non accederà all'incentivo.

A tal fine, le aziende interessate provvederanno a richiedere alla sede dell'Istituto territorialmente competente l'attribuzione del codice di autorizzazione previsto (vedi punto 5), corredando la richiesta degli elementi utili all'ammissione al beneficio contributivo.

2.3 Massimale contributivo

Nei riguardi degli iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva, trova applicazione un massimale annuo per la base contributiva e pensionabile.

Con riferimento ai lavoratori nei cui confronti operano le disposizioni di cui trattasi, la retribuzione da considerare ai fini della determinazione del tetto del 3% - entro cui può operare lo sgravio - trova il suo limite nel massimale medesimo.

2.4 Coesistenza di premi



Sindacale

Con riguardo ai lavoratori ai quali sono corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Es: Lavoratore con retribuzione annua (comprensiva dei premi) pari a € 30.000

Premio contrattazione aziendale € 700,00

Premio contrattazione territoriale € 500,00

Misura massima dell'agevolazione € 900,00 (€ 30.000 * 3%)

Sgravio azienda € 225,00 (€ 900*25%)

Sgravio lavoratore € 82,71 (€ 900*9,19%)

Proporzionalità:

sgravio sul premio contratto aziendale (€ 700/(€ 700+€ 500)= 58%

sgravio sul premio contratto territoriale (€ 500/(€ 700+€ 500)= 42%

Ripartizione:

- sgravio azienda sul premio contratto aziendale = € 130,50
- sgravio lavoratore sul premio contratto aziendale = € 48,25
- sgravio azienda sul premio contratto territoriale = € 94,50
- sgravio lavoratore sul premio contratto territoriale = € 34,46

2.5 Aziende cessate

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l'anno in corso - che, nelle more del provvedimento di ammissione, hanno sospeso/cessato l'attività, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (DM10V).

3. Lavoratori iscritti ad enti pensionistici diversi

Il decreto interministeriale 7 maggio 2008 ha affidato all'Istituto la gestione del beneficio contributivo, anche con

67/1997.

Al riguardo, l'articolo 5 del Dm 7 maggio 2008, contiene una disposizione finalizzata alla regolarizzazione della posizione contributiva per coloro che, nelle more dell'emanazione del decreto, hanno continuato ad operare la decontribuzione sui premi di risultato. A tale proposito, con il messaggio n. 8312/2008, l'Istituto ha già reso noto che i datori di lavoro ammessi all'incentivo contributivo, possono compensare l'ammontare della contribuzione non versata a seguito di decontribuzione con gli importi loro spettanti a titolo di sgravio, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

La medesima sistemazione dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro non ammessi al beneficio introdotto dalla legge n. 247/2007.

Per le modalità operative, si rimanda a quanto illustrato al successivo punto 6.

5. Istruzioni operative

Alle posizioni contributive riferite ad aziende autorizzate allo sgravio in esame sarà automaticamente assegnato, a decorrere dal periodo di paga "gennaio 2008" e fino a "febbraio 2009" il codice di autorizzazione "9D", che assume il nuovo significato di "datore di lavoro ammesso allo sgravio ex lege n. 247/2007".

5.1 Fruizione sgravio contributivo.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, i datori di lavoro ammessi allo sgravio opereranno come segue:

- determineranno l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate;
- riporteranno il relativo importo nel quadro "D" del DM10 utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione, diversi in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

Contrattazione aziendale		Contrattazione territoriale	
L934	Sgr. aziendale ex. L. 247/2007 quota a favore del datore di lavoro	L936	Sgr. territoriale ex. L. 247/2007 quota a favore del datore di lavoro
L935	Sgr. aziendale ex. L. 247/2007 quota a favore del lavoratore	L937	Sgr. territoriale ex. L. 247/2007 quota a favore del lavoratore

riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali (Inpdap, Inpgi, Ipost, Enpals).

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo riferito ai lavoratori in questione, le aziende autorizzate provvederanno a rivolgersi direttamente agli enti interessati.

Con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro assolvono all'Inps le "contribuzioni minori", lo sgravio dovrà essere operato sulla posizione contributiva in essere presso l'Istituto, limitatamente alla quota spettante sulle medesime contribuzioni.

4. Regolarizzazione delle somme fruito a titolo di decontribuzione

Come anticipato, la legge n. 247/2007, nell'istituire lo sgravio in trattazione, ha previsto l'abrogazione - con effetti dal 1/1/2008 - del regime di decontribuzione di cui al Dl n.

Le suddette modalità sono valide sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la corresponsione dei premi, sia per quelli - fino a dicembre 2008 - in cui avverrà la corresponsione.

All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Per quanto riguarda le aziende sospese/cessate, il recupero dell'incentivo spettante dovrà essere richiesto con procedura recupero crediti, con la compilazione del mod. DM10/V avente periodo di riferimento l'ultimo mese di attività lavorativa con dipendenti utilizzando gli stessi codici della procedura DM10.

6. Regolarizzazione abrogato regime di decontribuzione



Sindacale

Ai fini della regolarizzazione dell'abrogato regime di decontribuzione (vedi punto 4), i datori di lavoro opereranno come segue:

- quantificheranno l'ammontare delle retribuzioni non assoggettate a contribuzione e lo sommeranno all'imponibile del mese in cui avviene la sistemazione, assoggettando a contribuzione l'importo complessivo;
- recupereranno il contributo di solidarietà del 10% già versato sulle somme decontribuite, con i codici già in uso del quadro D:

Codice	Significato
L931	rec. contrib. solid. 10% per la generalità dei lavoratori
L933	rec. contrib. solid. 10% per i dirigenti iscritti all'ex Inpdai al 31.12.2002

6.1 Riflessi sui flussi DM10 ed E-Mens

La regolarizzazione della decontribuzione comporta riflessi sui flussi DM10 ed E-Mens.

In presenza di sistemazioni effettuate entro l'anno, non appare necessaria alcuna ulteriore operazione.

Se, invece, la regolarizzazione viene effettuata a gennaio o a febbraio, è necessario che la quota di retribuzione che si aggiunge all'imponibile mensile venga inserita tra le variabili in aumento sia sul DM10, sia sull'E-Mens.

Sul DM10 di gennaio/febbraio 2009, l'importo che - a seguito della regolarizzazione della decontribuzione - avrà aumentato la retribuzione del mese - deve essere esposto sul quadro "B-C", preceduto dal codice "A000".

Sulla corrispondente denuncia EMens, nell'elemento <Imponibile>, va riportato il valore della retribuzione complessivamente assoggettata nel mese a contribuzione, mentre nell'elemento <VarRetributive>, attributo anno 2008, <Aumentolmponibile>, va indicato l'ammontare della retribuzione, eccedente la quota mensile, riferita all'anno 2008.

7. Termine per le operazioni di conguaglio/regolarizzazione

Le sopracitate operazioni dovranno essere effettuate entro il

16 del terzo del mese successivo alla data di emanazione della presente circolare, come previsto dalla delibera del consiglio di amministrazione n. 5 del 26.03.1993.

Le aziende tenute ad entrambe le sistemazioni - fermo restando il trimestre a loro disposizione per le operazioni - avranno cura di regolarizzare la decontribuzione operata con la stessa denuncia contributiva con la quale portano a conguaglio lo sgravio spettante.

8. Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile degli sgravi in argomento la procedura di ripartizione contabile dei DM10, in presenza dei diversi nuovi codici di cui è cenno nel punto 5 della presente circolare, imputa i relativi importi ai conti di seguito specificati, istituiti nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali:

GAW 37/119 - per l'imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione aziendale (codici "L934" e "L935");

GAW 37/120 - per l'imputazione degli sgravi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione territoriale (codici "L936" e "L937");

Per assicurare la concordanza tra le risultanze contabili e le somme derivanti dalle ripartizioni delle denunce contributive DM10, si dispone che i conti di cui sopra è cenno debbano essere movimentati, con il codice documento "95", soltanto attraverso la procedura automatizzata di ripartizione dei modelli stessi.

Inoltre, in considerazione della eventualità che, a seguito delle operazioni di regolarizzazione previste al precedente punto 5.2, possano risultare nell'esercizio 2009 saldi anomali dei conti di imputazione del contributo di solidarietà ex Dl n. 67/1997 versato dal 1° gennaio 2008 e non dovuto, si ritiene opportuno che il rimborso alle aziende delle somme evidenziate con il codice "L931" sia imputato ai già esistenti conti ... 34/... (Uscite varie - Rimborso di contributi), accesi alle diverse gestioni interessate, ovvero al conto FPY 34/100, ugualmente esistente, quelle evidenziate con il codice "L933". I conti GAW 37/119 e GAW 37/120, di nuova istituzione, sono riportati in allegato.

Allegato 1

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/119
Denominazione completa	Sgravi contributivi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione aziendale ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata	SGR.CTR/VI RETRIB.CONTR.AZ/LE ART.1 C. 67 L.247/07
Tipo variazione	I
Codice conto	GAW 37/120
Denominazione completa	Sgravi contributivi su quote di retribuzione connesse con la contrattazione territoriale ai sensi dell'art.1, comma 67, della legge n. 247/2007
Denominazione abbreviata	SGR. CTR.RETRIB.CONTR.TERR/LE ART.1 C. 67 L.247/07



Sindacale

Ulteriori chiarimenti del ministero inerenti la procedura per l'emissione del Durc

Il ministero del Lavoro, con circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti sulla procedura per l'emissione del Durc, al fine di usufruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, e precisa che:

- con l'applicazione della parte economica e normativa degli accordi o contratti collettivi la previsione normativa si intende rispettata e non necessita di autocertificazione;
- gli istituti previdenziali dovranno verificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Durc, senza tuttavia rilasciare materialmente il suddetto documento;
- il datore di lavoro dovrà dichiarare l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, a proprio carico, inviando un'autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro, territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa, entro il 30 aprile 2009.

Non risulta più dovuto l'invio del modello SC37 (Durc Interno) all'Inps.

Il testo della circolare è pubblicato nella sezione Welfare a pag. 30 di questo stesso numero dell'Informatore.

IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE

Il bonus fiscale per i lavoratori e la detassazione dei premi di produttività

Tra le iniziative per fronteggiare la crisi, il Governo ha previsto l'erogazione di un bonus fiscale per i nuclei a basso reddito e la proroga anche per il 2009 della detassazione dei premi di produttività. La nota informativa allegata approfondisce i due temi evidenziando le condizioni e le modalità di applicazione.

► **NOTA** informativa dell'Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2008. **Misure anticrisi. Il bonus fiscale per i lavoratori e la detassazione dei premi di produttività.**

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge 29 novembre 2008, n.185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale" (cd. Pacchetto anticrisi).

Il provvedimento è volto a potenziare misure fiscali e finanziarie occorrenti a garantire il rispetto degli obiettivi fissati, in

sede comunitaria, dal programma di stabilità e crescita approvato dalla Commissione europea la settimana scorsa. Il decreto, entrato in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale (Gu 29.11.2008, n. 280 - So n. 263), è stato trasmesso alla Camera per l'inizio dell'iter di conversione in legge.

Si riportano di seguito le principali misure del piano anticrisi relative ai redditi di lavoro dipendente.

Articolo 1

Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti

Due miliardi e quattrocento milioni di euro è lo stanziamento previsto dal provvedimento per finanziare questo tipo di intervento straordinario.

La misura rappresenta un'importante iniziativa per sostenere economicamente le famiglie più disagiate a fronte dell'eccezionale situazione di crisi internazionale, favorendone l'incremento del potere d'acquisto.

Da sottolineare la circostanza che l'agevolazione in questione è diretta esclusivamente ai percettori di redditi diversi da quelli di lavoro autonomo svolto abitualmente.

L'attribuzione del bonus è, peraltro, limitata al solo anno 2009.

I soggetti aventi diritto a fruire della misura straordinaria sono (i requisiti devono tutti ricorrere simultaneamente):

- soggetti residenti;
- componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale (durante il 2008) concorrono esclusivamente i seguenti redditi:
 - reddito da lavoro dipendente (anche a domicilio quando è considerato lavoro dipendente in base alla legislazione sul lavoro);
 - pensioni di ogni genere ed assegni ad esse equiparati;
 - compensi dei lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;
 - compensi per ufficio di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
 - compensi per collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
 - compensi per la partecipazione a collegi e commissioni;
 - compensi per altri tipi di collaborazione svolta senza vincolo di subordinazione;
 - remunerazione dei sacerdoti;
 - compensi dei Lsu (lavori socialmente utili);
 - redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente e redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (se percepiti dai soggetti a carico del richiedente il bonus, ovvero percepiti dal coniuge non a carico);
 - redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato, iscritti (o iscrivibili) in catasto, soltanto in coacervo con i redditi precedenti, e per un ammontare non superiore a 2500 €.



Sindacale

Dal momento che il bonus si calcola sia con riferimento al reddito che alla composizione del nucleo familiare, la legge stabilisce ulteriori criteri.

Quanto al nucleo familiare: si assumono nel calcolo il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, i figli e gli altri familiari conviventi per i quali sono consentite le detrazioni (generi, nuore, suoceri, fratelli, genitori).

Quanto al reddito complessivo familiare: si assume il reddito con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare relativamente all'anno 2007; è possibile anche computare la situazione reddituale riferita all'anno 2008, per fruire dell'agevolazione in questione. In questo caso cambiano i termini di presentazione della relativa istanza, come sotto indicato. Queste le fasce di attribuzione del bonus che, si ricorda, è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né per prestazioni sociali (compresa la social card):

Soggetti nucleo familiare	Reddito complessivo in €	Bonus
2 componenti	17000	300
3 componenti	17000	450
4 componenti	20000	500
5 componenti	20000	600
Oltre 5 componenti	22000	1000
Nucleo con portatore di handicap	35000	1000

• Modalità e termini di erogazione

L'erogazione del bonus non è automatica, ma deve essere attivata su apposita istanza (presentata su modello approvato dalla Agenzia delle Entrate entro il 10 dicembre 2008) al sostituto d'imposta, con la quale si autocertificano i requisiti richiesti per legge.

La domanda deve essere presentata entro:

- il 31 gennaio 2009 se la richiesta è basata sul reddito complessivo percepito nel 2007;
- il 31 marzo 2009 se il periodo d'imposta è invece il 2008.

I sostituti d'imposta erogheranno il beneficio, secondo l'ordine delle richieste, nel mese di febbraio 2009 (aprile per le richieste basate sul reddito 2008) seguendo le regole contabili già in vigore per le procedure di rimborso valide per l'assistenza fiscale (a valere cioè sul "monte ritenute" disponibile).

Il beneficio verrà erogato in base all'ordine di presentazione delle istanze pervenute.

Il sostituto d'imposta recupererà poi le somme attribuite, in compensazione a partire dal primo giorno successivo a quello di erogazione, indicandone l'importo nel mod. 770.

In tutti i casi in cui il beneficio non può essere erogato dai sostituti d'imposta, la richiesta potrà essere presentata:

- entro il 31 marzo 2009, in via telematica alla Agenzia delle entrate, anche tramite i Caf e gli altri intermediari abilitati, indicando le modalità scelte per l'erogazione dell'importo;
- entro il 30 giugno 2009, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo della dichiarazione dei redditi, in via telematica alla Agenzia delle entrate, anche tramite i Caf e gli altri interme-

diari abilitati, indicando le modalità scelte per l'erogazione dell'importo;

- con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008.

• Controlli sul bonus

Tutti i dati relativi alle istanze presentate, ai soggetti interessati e agli importi singolarmente erogati, dovranno pervenire da parte dei sostituti d'imposta entro il 30 aprile 2009 (30 giugno per quelle basate sul reddito 2008) in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

I sostituti d'imposta sono tenuti a conservare per tre anni le autocertificazioni alla base delle istanze avanzate. L'Agenzia delle entrate effettuerà i necessari controlli sia sui benefici erogati indebitamente, e non restituiti spontaneamente, sia sulle indebite compensazioni effettuate dai sostituti d'imposta. In caso di indebita percezione del bonus, i contribuenti che presentano la dichiarazione sono obbligati a restituirlo con la prima dichiarazione successiva alla erogazione. Altrimenti

utilizzando il mod. F24 entro lo stesso termine.

• Modulistica

Con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 dicembre, sono stati approvati i modelli per la richiesta del bonus straordinario.

Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus:

- gli aspiranti beneficiari che scelgono come anno di riferimento il 2007 devono presentare istanza al datore di lavoro entro il 31 gennaio 2009;

- nei casi in cui il beneficio sia richiesto con riferimento al periodo d'imposta 2008 la domanda potrà essere presentata entro il 31 marzo 2009.

Il modello di autocertificazione per la richiesta del "bonus famiglia", completo di istruzioni, è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, alla voce "modulistica".

I dati contenuti nei modelli presentati dai lavoratori dovranno poi essere trasmessi dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle Entrate sulla base di specifiche tecniche che saranno individuate con successivo provvedimento.

Articolo 5

Detassazione contratti di produttività

Prosegue, anche se con intensità circoscritta, lo sforzo di attenuare il carico fiscale sul lavoro dipendente iniziato, in via



Sindacale

sperimentale, nel secondo semestre del 2008.

Viene infatti prorogata la detassazione delle somme erogate a livello aziendale in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa, già prevista fino al 31 dicembre 2008.

L'agevolazione, che come è noto consiste nell'applicazione di una imposta del 10% sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, vale dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, in via sperimentale.

La misura, però, non si applicherà più alle prestazioni di lavoro straordinario, né a quelle di lavoro supplementare, come invece prevede, fino al prossimo 31 dicembre 2008, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge n. 93 del 27

maggio 2008.

Cresce, poi, il limite di reddito agevolato, che passa dagli attuali 3000 € a 6000 €.

I soggetti interessati sono, anche per il 2009, esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro dipendente non superiore (nel 2008) a 35.000 € (in luogo dei 30.000 previsti dal citato decreto n.93) computato al lordo delle somme assoggettate ad imposta sostitutiva del 10% nel 2008.

Nell'ipotesi in cui il lavoratore cambia sostituto nel corso del 2009, sarà obbligato, per consentire a quest'ultimo il corretto calcolo dell'agevolazione, ad attestargli per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2008.

COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Trasferimento d'azienda

► CASSAZIONE Sez. lav. 1 febbraio 2008, n. 2489 (da Dir. & Prat. Lav. n. 36/08, pag. 2110). **Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - In genere - Ramo di azienda - Nozione - Trasferimento di ramo d'azienda - Applicabilità - Condizioni - Trasferimento di parte del settore di supporto - Applicabilità della disciplina della cessione di azienda - Condizioni - Rapporti di lavoro subordinato inseriti nella cessione - Prestazioni lavorative esclusivamente in favore del ramo d'attività ceduto - Necessità - Esclusione - Prestazione lavorativa prevalente in favore del ramo ceduto - Sufficienza.**

Per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 c.c. (così come modificato dalla legge 2 febbraio 2001, n. 18, in applicazione della direttiva Ce n. 98/50), come tale suscettibile di autonomo trasferimento riconducibile alla disciplina dettata per la cessione di azienda, deve intendersi ogni entità economica organizzata in maniera stabile la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, il che presuppone una preesistente realtà produttiva autonoma e funzionalmente esistente e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale identificata dalle parti del negozio traslativo, essendo preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici, di articolazioni non autonome, unificate soltanto dalla volontà dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad un ramo di azienda già costituito. Ne consegue che può applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. anche in caso di frazionamento e cessione di parte dello specifico settore aziendale destinato a fornire il supporto logistico sia al ramo ceduto che all'attività rimasta alla società cessionaria, purché essa mantenga, all'interno

Giurisprudenza

della più ampia struttura aziendale oggetto della cessione, la propria organizzazione di beni e persone al fine della fornitura di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa e che, in presenza di tale presupposto, si considerano fare parte del ramo d'azienda - sicché i reciproci rapporti vengono trasferiti dal cedente al cessionario, ai sensi dell'art. 2112 c.c., senza necessità di un loro consenso - i dipendenti che prestano la loro attività non solo esclusivamente, ma anche prevalentemente, per la produzione di beni e servizi del ramo aziendale. (Rigetta, App. Trieste, 15 aprile 2004).

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Violazione dell'obbligo di fedeltà

► CASSAZIONE Sez. lav. 1 febbraio 2008, n. 2474 (da Dir. & Prat. Lav. n. 36/08, pag. 2109). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Reintegrazione del posto di lavoro (tutela reale) - Violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c. - Portata - Comportamenti contrari all'interesse del datore di lavoro anche solo potenzialmente lesivi - Società - Interesse proprio - Sussistenza - Interesse del socio (di maggioranza) - Irrilevanza - Fattispecie relativa al rastrellamento di quote azionarie.**

In tema di licenziamento per violazione dell'obbligo di fedeltà, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al



Sindacale

suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno; tale contrarietà, peraltro, nel caso di dipendente di società, va necessariamente rapportata agli interessi del soggetto giuridico società e non agli interessi di un singolo socio o di un gruppo, anche se di maggioranza (nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha ritenuto che la condotta del dipendente di acquisto di quote azionarie e di successiva vendita delle stesse al maggior concorrente della

società datrice di lavoro - attività in sé legittima sul piano del diritto societario ancorché suscettibile di autonoma valutazione nell'ambito del rapporto di lavoro - non integrasse gli estremi della giusta causa di licenziamento, tant'è che il Consiglio di amministrazione della società aveva escluso che fosse suo compito intervenire sui diritti dei soci al trasferimento delle azioni, restando privo di rilevanza che la suddetta operazione avesse sconvolto l'assetto societario a danno del socio di maggioranza). (Cassa con rinvio, App. Milano 15 gennaio 2004).

L'Informatore

febbraio 2009

Giurisprudenza



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1471,29+250,76*	540,37	25,46
I	1325,34	537,52	24,84
II	1146,41	532,54	22,83
III	979,87	527,90	21,95
IV	847,46	524,22	20,66
V	765,64	521,94	20,30
VI	687,39	519,76	19,73
VII	588,50+5,16	517,51	19,47

* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		194,63	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.349,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2002		78,43	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.233,43	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.7.2004		185,14	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		125,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		4.130,14	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2005		103,56	
Aumento retributivo dall'1.1.2006		120,00	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		200,00	
Totale		3.923,56	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Aumento retributivo dall'1.1.2008		155,00	
Totale		3.655,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)		3.000	
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)		3.500*	
Totale		3.500,00	
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento del 1.1.2009 pari ad euro	150,00
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro	150,00

Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008		3.500*
Totale		3.500,00

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/12/2008)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/10/86)
	Euro	Euro	Euro
I	799,97	530,04	15,49
II	670,01	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.342,51	542,70	1.890,39	5,18
Q.B	1.207,74	537,59	1.750,51	5,18
I	1.089,44	536,71	1.630,33	4,18
II	954,67	531,59	1.493,69	7,43
III	873,47	528,26	1.405,09	3,36
IV	797,75	524,94	1.326,41	3,72
V	718,08	522,37	1.244,08	3,63 *
VI S	672,11	520,64	1.198,72	5,97
VI	655,34	520,51	1.181,82	5,97
VII	583,42	518,45	1.108,74	6,87

Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2008)	Contingenza (1/1/95)	Totale	Terzo elemento
	Euro	Euro	Euro	Euro
Q.A	1.336,83	542,19	1.844,20	5,18
Q.B	1.202,58	537,12	1.744,88	5,18
I	1.084,28	536,24	1.624,70	4,18
II	950,28	531,20	1.488,91	7,43
III	869,60	527,91	1.400,87	3,36
IV	794,39	524,64	1.322,75	3,72
V	714,98	522,09	1.240,70	3,63 *
VI S	669,27	520,38	1.195,62	5,97
VI	652,50	520,25	1.178,72	5,97
VII	580,84	518,22	1.105,93	6,87

* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

N.B. La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 75% - II anno 80% - III anno 85% - IV anno 90%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2008 a € 40.765,00 annuali; € 3.340,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

TABELLE CONTRIBUTI

Minimali

	Inps (1/1/2008)			Inail (1/1/2008)	
	Tempo pieno	Tempo parziale		Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 42,14 giorn. € 1095,64 mensili	€ 6,32 orari	Impiegati / operai	€ 43,60 giorn. € 1089,90 mensili	€ 6,54 orari
Dirigenti	€ 116,58 giorn. € 3031,08 mensili	€ 17,49 orari	Dirigenti (1)	€ 80,96 giorn. € 2024,10 mensili	€ 10,12 orari

(1) Dal 1° luglio 2007

Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2008)	Limite massimo (1/1/2008)	Riduzione contributiva (1/1/2008)
Fino a € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 858,58 mensili	5,84%
Oltre € 1857,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1031,93 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.397,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

N.B. Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2008, è di € 40.765,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: www.quas.it - Codice IBAN IT43W0832703399 000000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. *Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Alvise Cadamosto, 14 - 00154 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B05696 03202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: www.fondorest.it - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

Quadri - Impiegati - Operai - Previdenza integrativa

DENOMINAZIONE FONDO FON.TE	IMPORTI			
	Quota d'iscrizione		Contribuzione ⁽¹⁾	
	Azienda	Lavoratore	Azienda	Lavoratore
Lavoratori occupati prima del 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (2) 50% TFR
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/4/1993	11,88	3,62	1,55% (4)	0,55% (3) 100% TFR

Versamento quota d'iscrizione: Intesa San Paolo Servizi Transazionali Spa - Filiale di Via I. Rossellini, 16 - 20124 Milano - Codice IBAN IT91F0316301696000010010001 intestato al Fondo Pensione FonTe
Trasmissione adesione: Previnet Spa, via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Tel. 041/5907054 - Fax 041/5907069 - email: fonte@previnet.it - sito internet: www.fondofonte.it

- (1) La contribuzione va determinata sulla retribuzione utile per il computo del trattamento di fine rapporto
(2) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 5%.
(3) Il lavoratore può incrementare la sua percentuale contributiva fino a raggiungere il 10%.
(4) Nuova percentuale dal 1° gennaio 2006.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 030690179800005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da dicembre 2008
Quadri	3,02	Apprendisti 2a metà (1)	
1	2,79	2	2,26
2	2,52	3	2,06
3	2,26	4	1,93
4	2,06	5	1,81
5	1,93	6	1,81
6	1,81	Operatori di vendita	
7	1,67	1a categoria	2,00
Apprendisti 1a metà (1)		2a categoria	1,79
2	2,06		
3	1,93		
4	1,81		
5	1,67		
6	1,67		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari. Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili				Indennità base più indennità integrativa %
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva		Agenti e rappresentanti in esclusiva		
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.197,00	sino a €	12.395,00	4%
		da 6.197,01 a	9.296,00	da 12.395,01 a	18.592,00	2%
		oltre	9.296,00	oltre	18.592,00	1%



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
Limite scaglione mensile					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE REGIONALE (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 10.329,14	0,90
Oltre euro 10.329,14 fino a euro 15.493,71	0,90
Oltre euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,30
Oltre euro 30.987,41 fino a euro 69.721,68	1,40
Oltre euro 69.721,68	1,40

(1) In attesa dell'adeguamento della Regione Lombardia alla modifica degli scaglioni di reddito ai fini del calcolo Irpef, avvenuta mediante la Legge Finanziaria 2003, il contribuente dovrà far riferimento, per il calcolo dell'addizionale regionale Irpef, alla seguente tabella (Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L'addizionale regionale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

Detrazioni per familiari a carico

A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} - 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, la detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr. Rec. A.N.F.	35 L 036 F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92 Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92 Ind. cong. art. 80 L. 388/2000 Cong. straord. Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C B e C	Retrib. dicembre Retrib. dicembre	A 000 D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.397,00 mensili e € 40.765,00 annuali per il 2008). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.
	B e C	Lav. E.C.	X 000	Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02	XZ00	Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Forza aziendale	FZ00	Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
	B e C	Interessi	D 100	
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	E 000	Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per funzioni pubbliche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da utilizzarsi per i lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e nel quadro "somme a carico del datore di lavoro".
	B e C	Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

L'Informatore

febbraio 2009

Amministrazione del personale

TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
ANNO 1998	Dicembre	108,1	1,502	2,627
ANNO 1999	Dicembre	110,4	2,128	3,096
ANNO 2000	Dicembre	113,4	2,717	3,538
ANNO 2001	Dicembre	116,0	2,293	3,220
ANNO 2002	Dicembre	119,1	2,672	3,504
ANNO 2003	Dicembre	121,8	2,267	3,200
ANNO 2004	Dicembre	123,9	1,724	2,793
ANNO 2005	Dicembre	126,3	1,937	2,953
ANNO 2006	Dicembre	128,4	1,662	2,747
ANNO 2007	Dicembre	131,8	2,648	3,485
ANNO 2008	Gennaio	132,2	0,303	0,352
	Febbraio	132,5	0,531	0,648
	Marzo	133,2	1,062	1,171
	Aprile	133,5	1,289	1,467
	Maggio	134,2	1,820	1,990
	Giugno	134,8	2,276	2,457
	Luglio	135,4	2,731	2,923
	Agosto	135,5	2,807	3,105
	Settembre	135,2	2,579	3,059
	Ottobre	135,2	2,579	3,184
	Novembre	134,7	2,200	3,025

(*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i tassi della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

Indice

PREVIDENZA

- ▶ Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. **Pag. 29**
- ▶ Le precisazioni del ministero sul Durc. **Pag. 30**

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Come aderire a FonTe e la contribuzione. **Pag. 33**
- ▶ Fondo pensione FonTe. - Regolamento per la gestione della morosità. **Pag. 34**

ASSISTENZA

- ▶ Le recenti indicazioni dell'Inail in materia di Durc. **Pag. 35**

ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Concorso del datore di lavoro alle spese per la frequenza alla scuola materna dei figli dei dipendenti e imponibilità fiscale e contributiva. **Pag. 35**
- ▶ L'attività di vigilanza sui contratti a progetto e sulle attività nei call center. **Pag. 36**
- ▶ Gli effetti dell'interruzione della gravidanza sulla durata del rapporto di collaborazione a progetto. **Pag. 37**
- ▶ Il percepimento della pensione non incide sulla determinazione dell'indennizzo per licenziamento illegittimo. **Pag. 38**

2008, n. 133. Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro.

L'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, (allegato 1) dispone che con effetto dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.

Con effetto dalla medesima data del 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Con la presente circolare si illustra la disciplina del cumulo in vigore dal 1° gennaio 2009 a seguito delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pensioni di anzianità

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Per le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009 le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

Le disposizioni in esame non si applicano nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, (circolari n. 30 del 13 febbraio 1997 e n. 236 del 21 novembre 1997). Restano pertanto confermate per tali situazioni le disposizioni speciali dell'articolo 1, commi 185, 186 e 187, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Le disposizioni in esame non si applicano del pari ai trattamenti provvisori liquidati ai lavoratori socialmente utili. Resta inteso che tali disposizioni si applicano invece ai titolari dei trattamenti definitivi di anzianità.

Parimenti sono esclusi dall'ambito di applicazione delle dispo-

In PRIMO PIANO

Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro

Il Dl n. 112/2008 (convertito nella L. n. 133/2008) ha abolito il divieto di cumulo tra i redditi da lavoro e le pensioni di anzianità. Con la circolare che riportiamo, l'Inps dettaglia le disposizioni operative. ▼

- ▶ CIRCOLARE Inps n. 108/2008. **Articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto**



Welfare

sizioni in esame i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito. Detti assegni sono assoggettati a specifica disciplina (v. circolare n. 55 del 8 marzo 2001).

Nulla è infine innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di anzianità dall'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, nel testo sostituito dall'articolo 11, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Pensioni liquidate nel sistema contributivo

Ai sensi dell'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 "per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata pensione di vecchiaia".

Dal 1° gennaio 2009 relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Dal 1° gennaio 2009 sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004.

Per stabilire se l'anzianità contributiva sia o meno pari a 40 anni ai fini dell'applicazione della disciplina sul cumulo, deve essere valutata la contribuzione utile ai fini del diritto, ovvero, se più favorevole, la contribuzione utile per la misura del trattamento pensionistico, compresa la contribuzione utilizzata successivamente al pensionamento per la liquidazione di supplementi (v. circolare n. 22 dell'8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999, circolare n. 20 del 26.1.2001, punto 3).

Nulla è innovato per quanto riguarda il requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, richiesto in via generale per il diritto alla pensione di vecchiaia dall'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per poter conseguire la pensione di vecchiaia i lavoratori dipendenti devono quindi risolvere il rapporto di lavoro.

Per le pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2009, rientranti nell'ambito di applicazione della norma in esame, le rate spettanti dal 1° gennaio 2009 sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

L'Informatore

febbraio 2009

Previdenza

Si fa riserva di indicazioni sul regime di cumulo da applicare alle pensioni di vecchiaia liquidate nel sistema contributivo senza i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 6 e 7, della legge 23 agosto 2004, n. 243 nel testo novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247.

Si tratta, in particolare, delle pensioni conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e di anzianità in vigore fino alla predetta data nonché delle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti meno stringenti rispetto a quelli fissati dalla legge n. 243 del 2004 per l'operare della salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 3, del medesimo provvedimento.

Le precisazioni del ministero sul Durc

Nella circolare ministeriale che pubblichiamo sono contenuti alcuni chiarimenti a proposito dell'utilizzo dell'autocertificazione da parte delle imprese, nonché della possibilità che gli interessati regolarizzino le inadempienze a seguito dell'invito degli enti di vigilanza.

► CIRCOLARE ministero del Lavoro n. 34/2008. **Procedure Durc. Chiarimenti.**

Sviluppando una politica di contrasto al lavoro nero e irregolare avviata con il decreto legislativo n. 276/2003, l'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007) ha previsto che i "benefici normativi contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale" siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Documento unico di regolarità contributiva (Durc), fermi restando gli altri obblighi di legge ed "il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Ai fini della individuazione di tali benefici questo ministero ha già emanato le relative istruzioni, fornendo peraltro un elenco indicati o dei benefici di carattere contributivi o subordinati al rispetto delle citate condizioni.

Si avverte ora l'esigenza, d'intesa con Inps e Inail, di fornire ulteriori chiarimenti, legati sia alle procedure amministrative per la concessione dei predetti benefici ed agli adempimenti che sono posti a carico dei datori di lavoro, sia alla applicazione del disposto di cui all'art. 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento "gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni".

Rispetto degli accordi e contratti collettivi

Ai fini della concessione dei benefici normativi e contributivi i



Welfare

L'Informatore

febbraio 2009

Previdenza

WELFARE

l'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 richiede anzitutto il rispetto "degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Sotto un profilo sostanziale, come già chiarito in passato (cfr. in particolare circolare n. 4/2004 e risposta ad interpello del 21 dicembre 2006, prot. n. 25/1/0007573), la previsione normativa si intende rispettata con l'applicazione della parte economica e normativa dei citati accordi e contratti collettivi e non necessariamente anche della c.d. parte obbligatoria.

Sotto il profilo procedimentale si ritiene che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, in quanto implica complesse valutazioni di ordine tecnico-giuridico che potranno essere verificate in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo, con conseguente eventuale recupero da parte degli Istituti previdenziali delle somme non versate a titolo di agevolazioni fruite a far data dal momento in cui il datore di lavoro non ha osservato detta condizione di legge.

Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Durc ai fini della concessione dei benefici contributivi

L'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006 subordina altresì la concessione dei predetti benefici al "possesso" del Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Va anzitutto chiarito che, in realtà, tale previsione non implica il materiale rilascio del Documento ma, più semplicemente, impone agli Istituti previdenziali una verifica circa la sussistenza dei presupposti per il suo rilascio.

Ciò detto, sotto un profilo procedimentale, si ritiene che la richiesta, secondo le abituali procedure, di un beneficio di carattere contributivo equivalga alla richiesta di verifica circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del Durc.

Va poi ricordato che la già citata circolare n. 5/2008 ha chiarito come non sia possibile l'emissione del Durc per determinati periodi di tempo in conseguenza della violazione delle fattispecie penali e amministrative e indicate nella tabella A del Dm 24 ottobre 2007. In considerazione di tale circostanza, lo stesso decreto prevede che, ai fini del rilascio del Durc, "l'interessato è tenuto ad autocertificare l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato A ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito". Ne consegue che i datori di lavoro saranno tenuti a fornire tale autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente secondo la sede legale dell'impresa interessata.

Detta autocertificazione, presentata e firmata dal solo legale rappresentante, sarà fornita una sola volta restando inteso che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata al medesimo ufficio presso il quale la stessa è stata depositata.

Quanto alle modalità di invio dell'autocertificazione, ferma restando la possibilità di consegnare la stessa direttamente presso la competente Direzione provinciale del lavoro ovvero l'invio tramite raccomandata a/r ovvero a mezzo fax, questo ministero provvederà ad introdurre specifiche modalità di tra-

missione informatica della autocertificazione, rispetto alle quali saranno fornite successive istruzioni.

In ordine alle modalità temporali va poi precisato che, per i datori di lavoro che già usufruiscono dei benefici contributivi in argomento il termine per l'invio della autocertificazione è individuato al 30 aprile 2009.

Non risultano peraltro più dovuti né l'invio del modello SC37 all'Inps (cfr. Inps circ. n. 51/2008), né l'invio della autocertificazione all'Inail richiesta in occasione della Autoliquidazione 2007/2008 e delle istanze 20 e 24 Mat (cfr. Inail circolare n. 7/2008).

Sul punto va invece precisato che, all'invio del modello alle Direzioni provinciali del lavoro, saranno tenuti anche i datori di lavoro che abbiano già trasmesso agli Istituti dette autocertificazioni.

Per i datori di lavoro che non abbiano ancora richiesto alcun beneficio contributivo o indicato nella citata circolare n. 5/2008, l'invio della autocertificazione dovrà comunque precedere la prima richiesta del beneficio stesso fermo restando, in sede di prima applicazione, il termine indicato del 30 aprile 2009.

In ordine ai contenuti della autocertificazione i datori di lavoro dovranno inoltre far uso esclusivo del modello predisposto da questa amministrazione ed allegato alla presente circolare in cui si provvederà ad autocertificare la non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Documento unico di regolarità contributiva ovvero il decorso del tempo indicato con riferimento a ciascun illecito.

Questo ministero provvederà a verificare annualmente, a campione, la veridicità di quanto autocertificato.

Quanto alle somme da recuperare va poi precisato che le stesse sono da individuarsi in tutte quelle agevolazioni, già indicate nella citata circolare n. 5/2008, godute a far data dall'accertamento definitivo circa la commissione degli illeciti indicati nella tabella A allegata al Dm 24 ottobre 2007. In sostanza, pertanto, le somme oggetto di recupero contributivo sono costituite dalle agevolazioni fruite a far data dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per quanto concerne gli illeciti di natura penale, ovvero dal pagamento della ordinanza ingiunzione o del decorso del tempo utile per la impugnazione della stessa. Come specificato dal Dm 24 ottobre 2007 e chiarito dalla circolare n. 5/2008, il godimento dei benefici contributivi sarà impedito per un periodo che varia dai 3 mesi ai 2 anni, a seconda dell'illecito cui è collegata la "sanzione accessoria".

Articolo 7, comma 3, Dm 24 ottobre 2007

Da ultimo si forniscono alcuni chiarimenti relativamente alla previsione di cui all'art. 7, comma 3, del Dm 24 ottobre 2007, secondo il quale in assenza dei requisiti per il rilascio del Documento "gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del Durc o dell'annullamento del documento già rilasciato (...), invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni".

Occorre anzitutto evidenziare che, nei casi previsti dall'art. 3, del suddetto Dm, i 15 giorni concessi dal citato art. 7 entro i quali il datore di lavoro ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione contributiva decorrono necessariamente dalla "notifica" della relativa inadempienza contributiva



Welfare

L'Informatore

febbraio 2009

Previdenza

accertata (per quanto riguarda l'Inps, pertanto, dalla notifica delle note di addebito concernenti le agevolazioni contributive fruite indebitamente). Ciò a prescindere da eventuali comunicazioni che gli Istituti possano aver effettuato preventivamente - anche ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 sulla base di apposite convenzioni - alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati (es. posta elettronica non certificata), sia per-

ché destinatario della comunicazione della inadempienza contributi a accertata è lo stesso datore di lavoro. Una alta effettuata la notifica decorreranno pertanto i 15 giorni concessi dal Dm 24 ottobre 2007 per la regolarizzazione, superati i quali l'Istituto potrà ritenere irregolare l'azienda e procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro, anche in caso di regolarizzazione oltre il citato termine.

AL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI

DICHIARAZIONE PER BENEFICI CONTRIBUTIVI INPS E/O INAIL

Nome Cognome Codice Fiscale

titolare Legale rappresentante

Denominazione azienda

Indirizzo sede legale

Codice fiscale (alfanumerico) codice fiscale (numerico)

e-mail

Telefono cellulare

Matricola INPS (dieci campi numerici)

Codice ditta INAIL (nove campi numerici) controcodice (due campi numerici)

Cassa Edile

Denominazione n. iscrizione

al fine di accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007)

AUTOCERTIFICO

ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 24/10/2007, l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato Dm o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito. Il sottoscritto è inoltre consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri, in sede di vigilanza, l'assenza delle condizioni sopra indicate e si impegna a comunicare a codesta Direzione qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento a quanto sopra entro trenta giorni dall'avvenuta modifica. Si è inoltre a conoscenza delle sanzioni penali, richiamate dall'art.76 del Dpr n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in alti e dichiarazioni mendaci.

Data

Firma

Vedi Tabella "Tipi Contribuzione" con agevolazione contributiva (elencazione esemplificativa e non esaustiva) - allegata alla circolare del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale 30 gennaio 2008 n. 5.



Welfare

L'Informatore

febbraio 2009

Previdenza complementare

WELFARE

Come aderire a FonTe La contribuzione

Il fondo pensione FonTe è il fondo pensione negoziale, istituito dalla contrattazione collettiva del terziario e del turismo ed è costituito in forma di associazione riconosciuta e operante in regime di contribuzione definita.

Secondo quanto disposto dall'art. 33 dello statuto di FonTe l'adesione è libera e volontaria e deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.

La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del datore di lavoro che la sottoscrive e impegna le parti al conferimento delle quote di contribuzione dovute e del Tfr maturando.

Il modulo di adesione va consegnato all'Ufficio del personale della propria azienda.

L'adesione a FonTe può avvenire mediante la compilazione del modulo di adesione, compilando l'apposito riquadro per il conferimento del Tfr e il versamento della contribuzione il riquadro per il conferimento del solo Tfr (trattamento di fine rapporto). In questo caso l'iscritto non potrà beneficiare del contributo del datore di lavoro. Da www.fondofonte.it è possibile scaricare i moduli necessari per l'adesione nella sezione, modulistica ufficiale aderenti.

L'adesione decorre dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione. Il fondo invierà una lettera di conferma dell'avvenuta adesione, grazie alla quale l'aderente ha la possibilità di verificare la data di decorrenza della partecipazione. Si tratta di una verifica importante per determinare la quotazione in corso.

La partecipazione alle forme pensionistiche complementari (disciplinate dal Dlgs 5 dicembre 2005 n. 252) consente all'iscritto di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. Altrettanto l'impresa gode di vantaggi fiscali e previdenziali.

I contributi versati, al netto della quota associativa trattenuta al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto. La gestione del patrimonio è affidata a Società specializzate, selezionate sulla base della procedura svolta secondo le regole dettate dalla Covip. I gestori sono tenuti ad operare sulla base delle politiche di investimento deliberate dal consiglio di amministrazione del fondo.

Al momento del pensionamento il lavoratore potrà percepire una prestazione pensionistica che andrà ad aggiungersi a quella pubblica; tale prestazione potrà essere erogata sotto forma di capitale fino al massimo del 50% della posizione individuale maturata presso il fondo, mentre il montante residuo verrà convertito in una rendita vitalizia.

In alcuni casi previsti dalla legge (acquisto o ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, spese sanitarie) è possibile richiedere una anticipazione sulle somme

accumulate fino al 75% della propria posizione. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa prima del pensionamento, l'iscritto avrà diritto al riscatto di quanto maturato oppure al trasferimento presso un altro fondo pensione.

Versamenti al fondo pensione.

L'obbligo contributivo al fondo pensione FonTe, decorre dal mese di sottoscrizione del modulo di adesione da parte del lavoratore. I versamenti al fondo pensione FonTe hanno frequenza trimestrale e devono essere effettuati con disponibilità e valuta entro il 16 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Qualora il giorno 16 cada di giorno non lavorativo (sabato o festivo), i versamenti dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta entro il primo giorno lavorativo successivo.

I termini entro i quali deve essere ricompresa la disponibilità e la valuta dei versamenti:

- entro il 16 aprile devono essere versati i contributi relativi al primo trimestre dell'anno (mesi di gennaio, febbraio e marzo);
- entro il 16 luglio devono essere versati i contributi relativi al secondo trimestre dell'anno (mesi di aprile, maggio e giugno);
- entro il 16 ottobre devono essere versati i contributi relativi al terzo trimestre dell'anno (mesi di luglio, agosto e settembre);
- entro il 16 gennaio devono essere versati i contributi relativi al quarto trimestre dell'anno (mesi di ottobre, novembre e dicembre)

Per poter rispettare i termini sopra indicati, il fondo consiglia che l'ordine di pagamento sia effettuato almeno 4 giorni lavorativi prima della scadenza. Ciò evita l'applicazione delle procedure previste per i casi di ritardo.

Vi sono delle specifiche indicazioni per quanto riguarda la compilazione della distinta di contribuzione.

A riguardo vi sono dei tracciati di compilazione standard come Webuploader, è un'applicazione che garantisce un elevato livello di sicurezza, qualità e prestazione nelle operazioni d'invio delle distinte di contribuzione al fondo pensione. Webuploader può elaborare distinte di contribuzione predisposte su file di testo o su foglio Excel, in cui è indicato la sezione azienda, la sezione dettaglio, la sezione controllo azienda e quella di controllo flusso.

Nella sezione azienda è indicato il tipo di record, l'identificazione della azienda, del Ccnl, la data di inizio e fine periodo, la data valuta, e il numero protocollo distinta.

Nella sezione dettaglio, dedicata al lavoratore è indicato il tipo di record, il tipo di operazione, l'identificazione del lavoratore con i suoi dati, la data di inizio e fine competenza, e l'indicazione del contributo (dell'aderente, dell'azienda, del contributo del Tfr, quello volontario, la quota associativa aderente, azienda) il totale contributo, la divisa e le aliquote da applicare all'iscritto, all'azienda e quella del Tfr.

Vi è poi la sezione "controllo azienda", in cui è indicato il tipo di record, il totale contributi aderente, azienda, Tfr e volontari, il totale della quota associativa, formato alla quota associativa dell'aderente e dell'azienda, l'indicazione del conto con cui viene effettuato il versamento. Il modello di contribuzione è possibile consultarlo sul sito di fonte nella sezione modulistica ufficiale.



Welfare

Fondo pensione FonTe Regolamento per la gestione della morosità

Il consiglio di amministrazione di FonTe ha approvato in data 7 aprile 2008 il regolamento per la gestione della morosità, in caso di omissione contributiva o ritardato versamento dei contributi al fondo da parte degli iscritti.

Il regolamento stabilisce nell'art. 1, che ai sensi dell'art. 8 comma 8 dello statuto di FonTe, il versamento dei contributi si considera effettuato nel momento in cui il fondo ha la possibilità di attribuire i contributi ai singoli iscritti.

Ai fini della riconciliazione è necessario, l'invio della relativa lista di contribuzione. Nel caso in cui si omette o si ritarda il pagamento, si avvia la procedura di morosità.

Le imprese morose che non hanno provveduto al pagamento o ne hanno provveduto in maniera parziale, dovranno:

- * versare i contributi evasi;
- * versare una somma equivalente all'eventuale incremento percentuale del valore della quota di FonTe, registrato nel periodo di ritardato o incompleto versamento dei contributi;
- * versare gli interessi di mora calcolati in base al tasso legale maggiorato di tre punti percentuali su base annua;
- * risarcire a FonTe gli eventuali danni di natura economica e/a patrimoniali causati dal ritardato versamento.

Prima dell'avvio della procedura, Previnet spa, il service amministrativo del fondo pensione, cura mensilmente l'invio alle imprese morose di una lettera di sollecito a mezzo di posta elettronica.

La procedura di regolarizzazione dell'obbligazione contributiva viene gestita su base annuale e viene attivata nel mese di giugno di ciascun anno.

La procedura predisposta per la gestione della morosità è rivolta alla soluzione delle due principali anomalie che si presentano nella fase dell'accantonamento:

- 1) l'omissione contributiva (anche parziale)
- 2) il ritardato versamento.

Su queste somme maturano degli interessi di mora, i quali non saranno applicati nel caso in cui il ritardato versamento non superi i 30 giorni di calendario rispetto alla data di scadenza dei versamenti. L'art. 5 del Regolamento, dispone che l'importo degli interessi moratori (M) è determinato in funzione degli importi dovuti (C), del periodo di mora (g) e del saggio di interesse legale (T) più gli interessi di mora (T1) calcolati in base al tasso legale maggiorato di 3 punti % su base annua ($M = C \cdot (T+T1) / 365 \cdot g$).

Viene altresì calcolata la mancata rivalutazione, ovvero l'importo dovuto all'aderente a titolo di ristoro del danno econo-

L'Informatore

febbraio 2009

Previdenza complementare

mico patito a seguito del mancato incremento della posizione individuale in conseguenza del ritardato od omesso versamento dei contributi da parte dell'azienda. Il valore quota da riconoscere al versamento non effettuato o corrisposto in ritardo (O), viene identificato come il primo valore quota calcolato successivamente alla data di scadenza del versamento (I). La mancata rivalutazione (Q) da retrocedere all'iscritto è pari alla differenza tra l'importo della lista stessa e il controvalore ottenuto valorizzando il numero di quote che sarebbero state riconosciute all'iscritto qualora il versamento fosse stato fatto nei termini prestabiliti.

L'art. 6, inoltre, precisa che nelle analisi dei ritardati versamenti il maggior rendimento da retrocedere all'iscritto a causa dell'adempimento non tempestivo dell'obbligazione contributiva, sarà pari al controvalore teorico della contribuzione tardiva alla data di effettivo investimento nel caso di versamento puntuale e l'importo alla lista stessa (c).

In tutte le casistiche prese in considerazione, e nel caso in cui la differenza in questione sia minore di zero, l'azienda morosa dovrà versare a FonTe il solo importo corrispondente alla lista di contribuzione omessa. Nel caso, invece sia maggiore di zero, la rivalutazione verrà riconosciuta all'iscritto ed investita sulla sua posizione individuale.

Previnet provvederà poi ad inviare al fondo il report dei versamenti omessi/ritardati aggregati per codice azienda con evidenziato il dettaglio degli importi ancora dovuti, della sanzione moratoria e dell'ammontare da corrispondere a titolo di mancata rivalutazione. Sempre Previnet predisponde le lettere da spedire alle aziende con l'importo da versare per la regolarizzazione della propria situazione debitoria, con allegato il report che mostra le evidenze del fondo pensione all'azienda inadempiente e dettaglia i conteggi effettuati.

Il fondo, ai sensi dell'art. 7 del regolamento, può valutare l'eventuale invio ai dipendenti delle aziende identificate di un'apposita segnalazione, al fine di consentire agli stessi di intraprendere azioni di recupero dei propri crediti.

L'azienda costituita in mora deve provvedere a regolarizzare la sua posizione, secondo quanto disposto dell'art. 9 del regolamento in questione, con due distinti versamenti. Il primo serve per il pagamento della sanzione moratoria che dovrà avvenire sul c/c spese del fondo pensione, mentre il secondo serve per il versamento della mancata rivalutazione e dell'eventuale lista di contribuzione omessa che dovrà avvenire sul c/c di raccolta. L'importo degli interessi moratori maturati andrà a coprire i costi amministrativi sopportati per l'attivazione della procedura di morosità.

Il regolamento prevede che la procedura effettiva dal 2009 analizzi tutti i versamenti avvenuti e non avvenuti e le distinte contributive relative a tutto il periodo successivo al primo gennaio 2007.



Welfare

L'Informatore

febbraio 2009

Assistenza

Le recenti indicazioni dell'Inail in materia di Durc

A seguito dell'emanazione da parte del ministero del Lavoro della circolare in materia di Durc (che pubblichiamo in questo stesso numero a pag. 00), l'Inail ha fornito i chiarimenti per quanto di sua competenza.

► CIRCOLARE Inail n. 79/2008. **Durc per benefici contributivi. Circolare del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 15 dicembre 2008, n. 34.**

Con circolare n. 34 del 15 dicembre 2008, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito chiarimenti in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai fini del Durc per la fruizione dei benefici contributivi, come disciplinati dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007. **Ulteriori chiarimenti ministeriali**

La circolare ministeriale, alla quale si fa integrale rinvio, contiene importanti chiarimenti in materia di rispetto degli accordi e contratti collettivi, di verifica del possesso dei requisiti di regolarità e di termine per la regolarizzazione.

Rispetto degli accordi e contratti collettivi

Per quanto riguarda il rispetto degli accordi e contratti collettivi, il ministero ha ritenuto che tale circostanza non possa essere oggetto di autocertificazione, ma solo di verifica in sede di vigilanza da parte del personale ispettivo.

Verifica del possesso dei requisiti per il rilascio del Durc ai fini della concessione dei benefici contributivi

Relativamente ai requisiti per il rilascio del Durc, il ministero ha chiarito che la richiesta di un beneficio secondo le abituali procedure equivale a richiesta di verifica della sussistenza dei presupposti per la regolarità contributiva.

Per l'Istituto, tale condizione si verifica, per i benefici fruiti in autoliquidazione, con l'indicazione del codice sconto sul modello 1031 e, per i benefici soggetti ad istanza (articoli 20 e 24 Mat), con l'inoltro della stessa alla sede Inail competente.

Concorso del datore di lavoro alle spese per la frequenza alla scuola materna dei figli dei dipendenti e imponibilità fiscale e contributiva

È legittimo che l'ordinamento giuridico esoneri da imposizione fiscale e contributiva le somme corrisposte dal datore di lavoro ai dipendenti, a fronte delle spese sostenute da questi

Come ribadito nella circolare ministeriale, il requisito della regolarità contributiva non può essere autocertificato, in quanto è lo stesso Istituto che deve effettuare d'ufficio la verifica.

In caso di accertate inadempienze contributive, da notificare con raccomandata rr, il ministero ha confermato che, prima di revocare il beneficio, la ditta deve essere invitata a regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni.

Autocertificazione di assenza di provvedimenti definitivi in materia di tutela delle condizioni di lavoro

I datori di lavoro debbono attestare l'inesistenza a proprio carico di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicate nell'allegato A del decreto ministeriale 24 ottobre 2007, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato, relativo a ciascun illecito. Tale attestazione deve essere effettuata dall'impresa interessata con apposita autocertificazione, firmata dal legale rappresentante, da presentare alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente in base alla sede legale. L'autocertificazione deve essere fornita una sola volta utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla circolare ministeriale. Ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dovrà essere tempestivamente comunicata alla stessa Dpl presso la quale è stata depositata.

In sede di prima applicazione, la presentazione di detta autocertificazione deve essere effettuata entro il 30 aprile 2009.

Istruzioni operative

A decorrere dal 15 dicembre 2008 (data di emanazione della circolare ministeriale), i datori di lavoro non dovranno più utilizzare il modulo di autocertificazione allegato alla circolare Inail n. 7/2008, il quale deve intendersi abolito.

Sono tenuti a presentare l'autocertificazione alla Direzione provinciale del lavoro entro il prossimo 30 aprile 2009 sia i datori di lavoro che hanno già trasmesso all'Istituto il predetto modulo (e che, pertanto, hanno già fruito di benefici contributivi Inail), sia i datori di lavoro che intendano fruire di tali benefici per la prima volta. A decorrere dal 1 maggio 2009, l'invio dell'autocertificazione alla Dp deve comunque precedere la richiesta del beneficio.

Orientamenti e giurisprudenza

ultimi per la frequenza dei figli all'asilo nido.

Al contrario, per lo stesso ordinamento, il sostegno economico per la frequenza alla scuola materna è da considerare imponibile fiscalmente e contributivamente.

► ORDINANZA Corte costituzionale, 20 ottobre 2008, n. 344 - **Rapporto di lavoro subordinato - Imponibile contributivo e fiscale - Somme corrisposte ai lavoratori a fronte delle spese di frequenza all'asilo nido - Assoggettamento a contributi ed imposte - Esclusione - Somme corrisposte ai lavoratori a fronte delle spese di frequenza alla scuola materna - Assoggettamento a contributi e imposte - Necessità - Illegittimità costituzionale - Esclusione.**

WELFARE



Welfare

L'art. 12, secondo comma della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, costituente base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza, le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei propri dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido da parte di determinati familiari. Lo stesso trattamento non è previsto per le somme che il datore di lavoro eroga alla generalità dei propri dipendenti, o a categorie di dipendenti, in adempimento di quanto disposto dalla contrattazione collettiva, per la frequenza alle "scuole dell'infanzia". Le due situazioni poste a confronto presentano aspetti differenziali sufficienti a giustificare il diverso regime contributivo riservato a ciascuna di esse; infatti, le somme erogate per la frequenza dei figli dei dipendenti alle scuole dell'infanzia si traducono, comunque, in un "incremento netto del reddito", stante la gratuità di tale servizio scolastico; al contrario, le somme erogate per la frequenza di asili

nido sono destinate a coprire le rette già sostenute dai dipendenti per la partecipazione dei propri figli (da tre mesi a tre anni di età) agli asili nido.

Inoltre, le eccezioni al principio generale fissato dall'art. 12, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il quale costituisce retribuzione imponibile ai fini della contribuzione assicurativa ogni erogazione fatta dai datori di lavoro a favore dei lavoratori in dipendenza del rapporto di lavoro, hanno carattere tassativo, sicché i titoli in relazione ai quali vi è esenzione totale o parziale dalla contribuzione non possono essere ampliati né in via analogica né tramite interpretazione estensiva

L'attività di vigilanza sui contratti a progetto e sulle attività nei call center

Sulla scorta delle più recenti indicazioni espresse dal ministero del Lavoro, l'Inps fornisce alcuni chiarimenti che consentono una interpretazione meno severa delle precedenti circolari ministeriali in tema di co.co.pro e di attività lavorative svolte nei call center.

► CIRCOLARE Inps n. 111/2008. **Collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto e attività dei call center. Chiarimenti in merito alla corretta applicazione delle circolari ministeriali n. 1/2004, n. 17/2006 e n. 4/2008.**

1. Premessa

Con nota n. 25/1/0016984 del 27 novembre 2008, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di espletamento dell'attività di vigilanza, con particolare riferimento alla corretta applicazione delle circolari n. 1/2004, n. 17/2006 e 4/2008 dettate in materia di collaborazioni coordinate e con-

L'Informatore

febbraio 2009

Orientamenti e giurisprudenza

tinuative nella modalità a progetto e di attività dei call center. Tali chiarimenti sono stati necessari alla luce delle nuove disposizioni esplicitate nella direttiva del ministro del 18 settembre 2008, emanata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, con la quale il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fornito precisi indirizzi operativi ai soggetti incaricati della vigilanza, ivi compreso l'Inps.

2. Indicazioni operative per l'attività di verifica delle collaborazioni a progetto.

Ai fini della attività di verifica delle collaborazioni coordinate e continuative nella modalità a progetto, la direttiva del ministro detta differenti modalità comportamentali a seconda che si sia fatto o meno ricorso all'istituto della "certificazione dei contratti di lavoro" di cui all'art. 76 del Dlgs n. 276 del 2003: A) contratti già sottoposti al vaglio di una delle previste commissioni di certificazione, in quanto positivamente certificati o ancora in fase di valutazione.

Tali tipologie di contratti "saranno oggetto di verifica ispettiva soltanto a seguito di richiesta di intervento del lavoratore interessato e sempreché sia fallito il preventivo tentativo di conciliazione monocratica" ovvero "salvo che non si evinca con evidenza immediata e non controvertibile la palese incongruenza tra il contratto certificato e le modalità concrete di esecuzione del rapporto di lavoro";

B) contratti non certificati o non sottoposti al vaglio di alcuna delle previste commissioni di certificazione.

Per tali tipologie di contratti, invece, "l'ispettore" "dovrà acquisire, confrontando i contenuti del programma negoziale con le dichiarazioni rese dal lavoratore interessato e dagli altri che eventualmente con lo stesso collaborino, tutti gli elementi utili a valutare la corretta qualificazione del rapporto di lavoro, in linea con quanto precisato nelle circolari n. 1 del 2004 e n. 17 del 2006 (senza tenere conto della elencazione di attività e delle preclusioni contenute nella circolare n. 4 del 2008, da ritenersi complessivamente non coerenti con l'impianto e le finalità della «legge Biagi»), evidenziandoli specificamente nel verbale di accertamento e notificazione col quale si disconosca la natura autonoma del rapporto investigato, contrastando l'uso fraudolento del contratto di collaborazione".

In ogni caso, si precisa che per poter procedere alla contestazione della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, non sarà sufficiente invocare la mera genericità del corrispondente contenuto negoziale o la sua non perfetta rispondenza alla fattispecie contrattuale di riferimento, costituendo, questi ultimi, elementi meramente indiziari.

Inoltre, non si dovrà più tenere conto delle "presunzioni di subordinazione" introdotte dalla circolare ministeriale n. 4/2008 per determinate attività lavorative specificamente elencate.

Occorrerà, di contro, fare riferimento esclusivamente agli indirizzi operativi forniti dalla già citata nota del ministero. Quest'ultima, infatti, opera una distinzione tra gli elementi propriamente qualificanti la collaborazione e gli elementi aventi una valenza meramente indiziaria e presuntiva e, come tali, di per sé non idonei a far disconoscere la natura autonoma del rapporto di lavoro investigato.



Welfare

Si potrà pertanto riscontrare l'esistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella modalità a progetto, laddove il collaboratore stesso, unilateralmente e discrezionalmente, determini, senza necessità di preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.

Costituiranno, invece, esclusivamente indizi ed elementi meramente presuntivi ai fini della riconduzione del rapporto di lavoro alla fattispecie di cui all'articolo 2094 c.c., gli elementi di seguito indicati:

1. che l'esecuzione dell'attività di collaborazione, conforme ai requisiti di legge (quanto alla specifica e puntuale sussistenza di un progetto o programma di lavoro), nell'ambito di una attività organizzata del committente, rientri anche nel suo core business. Tale ipotesi non sussiste nella diversa circostanza in cui vi sia una mera sovrapposizione tra attività del committente e attività del collaboratore;
 2. che siano utilizzati esclusivamente mezzi, materiali e strumenti messi a disposizione dal committente;
 3. che siano utilizzati sistemi di chiamata in automatico, i quali, fornendo indicazioni al sistema informativo del committente circa la presenza del collaboratore, mettono in comunicazione il collaboratore medesimo, resosi in quel momento disponibile, con l'utente telefonico;
 4. che lo svolgimento della prestazione avvenga all'interno di una struttura del committente, necessariamente soggetta a orario di apertura e di chiusura, ma che non vincoli il collaboratore al rispetto di quell'orario né a giustificare la non presenza nel luogo di svolgimento della prestazione. In questi casi il collaboratore avrà pertanto la possibilità di operare con flessibilità, ossia, potrà decidere se eseguire la prestazione e in quali giorni, a che ora iniziare e a che ora terminare la prestazione giornaliera e, infine, se e per quanto tempo sospenderla;
 5. che il committente si sia impegnato a corrispondere un compenso sul prodotto realizzato o "venduto" dal collaboratore nell'ambito di una specifica campagna, eventualmente variabile in maggioranza al raggiungimento di determinati obiettivi di fatturato;
 6. che siano state fornite istruzioni di massima da parte del committente al collaboratore, nell'ambito del potere di coordinamento, circa una corretta modalità di comportamento dell'operatore, con riferimento alla descrizione del prodotto o del servizio offerto, nonché alle modalità di comunicazione delle informazioni (anche ai sensi del Dlgs 30.6.2003 n. 196 nonché del Dlgs 6.9.2005, n. 206), ove siano del tutto specifiche di quanto già chiarito nel progetto o programma di lavoro ovvero nel contratto di collaborazione. Le suddette istruzioni non dovranno, tuttavia, concretizzarsi in indicazioni di dettaglio riconducibili all'esercizio da parte del committente di un vero e proprio potere di controllo gerarchico funzionale alla etero-determinazione della prestazione di lavoro.
- In questa prospettiva, laddove non sia presente l'elemento essenziale della subordinazione, anche i collaboratori trovati a svolgere attività di promozione, vendita, sondaggi e campagne pubblicitarie in generale, saranno riconducibili alla fattispecie in oggetto.

Pertanto, ai fini di un corretto utilizzo, sul piano probatorio,

L'Informatore

febbraio 2009

Orientamenti e giurisprudenza

degli indizi ed elementi presuntivi sopra elencati, va ricordato che, ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici, programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente, ma "gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa".

3. Conclusioni.

Alla luce dei nuovi principi ispiratori dell'attività di vigilanza e dei nuovi indirizzi operativi sopra delineati, considerato che la finalità propria dell'attività di vigilanza è quella di garantire l'effettività dei diritti previdenziali dei lavoratori e che, in quanto attività amministrativa, la stessa deve ispirarsi ai principi di economicità ed efficienza, sarà necessario attenersi alle citate direttive.

In particolare, occorrerà evitare di dar corso ad ispezioni che, oltre ad essere eccessivamente dispendiose in termini di impegno e di mezzi utilizzati, non consentono nemmeno di conseguire un reale ed immediato vantaggio per l'Istituto in termini di recupero contributivo, considerato anche il consistente e non sempre favorevole contenzioso che spesso ne scaturisce.

Tra l'altro, una eccessiva attenzione per tale fenomeno appare, oggi, ancor meno utile se si considera che attualmente per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa è comunque prevista una significativa imposizione contributiva pari all'aliquota del 24%, manifestazione della volontà del legislatore di accordare sempre maggiori tutele anche a questo tipo di contratto.

Tali valutazioni dovranno, quindi, essere tenute nella debita considerazione in sede di programmazione dell'attività di vigilanza, i cui obiettivi, si ricorda, rimangono quelli del contrasto ad ogni forma di lavoro nero e di emersione delle aziende totalmente sconosciute all'Istituto.

Gli effetti dell'interruzione della gravidanza sulla durata del rapporto di collaborazione a progetto

La gravidanza intervenuta durante il rapporto di lavoro a progetto ne proroga la scadenza. Con la risposta a interpello che pubblichiamo, il ministero chiarisce quali siano gli effetti su tale rapporto dell'interruzione della gravidanza avvenuta prima del 180° giorno.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro a interpello n. 58 del 23 dicembre 2008. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Art. 4, Dm 12 luglio 2007, interruzione della gravidanza e proroga del contratto per le lavoratrici coordinate e continuative.**

WELFARE



Welfare

L'Istituto superiore di sanità ha avanzato richiesta di interpello per avere chiarimenti in merito all'applicazione o meno nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative, il cui contratto ha per oggetto la gestione di progetti di ricerca in ambito sanitario, della disposizione normativa di cui all'art. 4 del Dm 12 luglio 2007.

Stante l'estensione, operata dal citato Dm, alle medesime lavoratrici del diritto/dovere di astensione obbligatoria dal lavoro ex artt. 16 e 17 del Dlgs n. 151/2001, si chiede in particolare se nei confronti di una delle suddette collaboratrici in stato interessante, autorizzata all'interdizione anticipata dal lavoro dalla competente Dpl, trovi applicazione il disposto di cui all'art. 4 del Dm 12 luglio 2007, anche nel caso in cui prima del 180° giorno si verifichi l'interruzione della gravidanza (v. art. 12 Dpr n. 1026/1976).

Più specificatamente, si chiede se in tale ipotesi possa prorogarsi il rapporto di lavoro per un ulteriore periodo di 180 giorni anche nel caso in cui il contratto originario sia scaduto o vi sia una residua durata temporale inferiore.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e dell'Inps, si rappresenta quanto segue.

Come noto, l'art. 4 del suddetto Dm del 12 luglio 2007 ha espressamente statuito che "le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale". In virtù del rinvio operato dall'art. 4 del citato Dm, nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative si applica il disposto di cui all'art. 66 del Dlgs n. 276/2003 il quale, ai commi 1 e 3, non solo prevede che la gravidanza non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, ma altresì che il rapporto è prorogato per un periodo di 180 giorni, salva una più favorevole disposizione contrattuale.

Al riguardo risulta necessario richiamare l'art. 19 del Dlgs n. 151/2001 che qualifica l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978 come "malattia" a tutti gli effetti.

Peraltro sul punto questa Direzione generale, con interpello n. 32 del 19 agosto 2008, evidenziando che anche l'art. 12 del Dpr n. 1026/1976 qualifica come "aborto" l'interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione, ha affermato che appare legittimo considerare

L'Informatore

febbraio 2009

Orientamenti e giurisprudenza

l'aborto come malattia e in particolare come "malattia determinata da gravidanza".

Alla luce delle su esposte argomentazioni, il diritto alla proroga del contratto, di cui al combinato disposto ex art. 4 Dm 12 luglio 2007 e art. 66, comma 3, Dlgs n. 276/2003, non opera nei confronti della categoria di collaboratrici oggetto di interpello, nel caso in cui durante l'interdizione anticipata si verifichi l'interruzione della gravidanza prima del 180° giorno ex art. 12 Dpr n. 1026/1976.

Tale ipotesi, infatti, potendosi qualificare come "malattia", rientra nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 66 Dlgs n. 276/2003, in quanto la disposizione di cui al comma 3 della stessa norma fa riferimento esclusivamente allo stato di gravidanza.

Tale soluzione interpretativa appare peraltro applicabile a prescindere dalla durata residua del rapporto di collaborazione.

Il percepimento della pensione non incide sulla determinazione dell'indennizzo per licenziamento illegittimo

Con la decisione in commento, la Suprema Corte ha stabilito che il lavoratore ingiustamente licenziato, che, pertanto, abbia diritto al risarcimento del danno commisurato all'importo delle retribuzioni non percepite, non deve vedersi ridotto tale risarcimento in proporzione ad importi ricevuti a titolo di pensione percepiti nel frangente.

► SENTENZA Corte Cassazione, 17 dicembre 2008, n. 29473. **Lavoro subordinato - Licenziamento illegittimo - Diritto ad indennizzo - Determinazione - Riduzione per percepimento di pensione - Esclusione.**

Qualora l'indennizzo riconosciuto a favore del lavoratore illegittimamente licenziato sia determinato in base alle retribuzioni perse, nella quantificazione dell'importo non rilevano, al fine di ridurlo, le somme percepite dal lavoratore a titolo di pensione, in quanto il diritto ad esse non è sorto per effetto della disponibilità delle energie lavorative, determinata dal rifiuto del datore di lavoro di riceverle.



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

L'Informatore

febbraio 2009

Rifiuti

Indice

RIFIUTI

- ▶ Rifiuti da stampante - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dm semplificativo . **Pag. 39**
- ▶ Mud 2009 - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Mud per il 2009. **Pag. 40**

IN PRIMO PIANO

Rifiuti da stampante Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dm semplificativo

Sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 12 novembre, è stato pubblicato il Dm 22 ottobre 2008 del ministero dell'Ambiente relativo alla semplificazione degli adempimenti di gestione dei rifiuti da stampante.

Attraverso tale decreto, il ministero dell'Ambiente ha deciso di intervenire in ordine alla gestione di talune tipologie di rifiuti particolarmente diffuse nel mondo delle imprese. ▼

Con il Dm in oggetto viene applicato l'art. 195 comma 2 lett. s-bis) della Parte IV del Tu ambientale (Dlgs 152/2006 smi dal Dlgs 4/2008) che prevede espressamente l'individuazione e la disciplina, nel rispetto delle norme comunitarie ed anche in deroga alle disposizioni della parte quarta del presente decreto, di semplificazioni in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta e il trasporto di specifiche tipologie di rifiuti. In particolare, il decreto ministeriale intende avviare una semplificazione amministrativa per la raccolta e il trasporto di rifiuti, in deroga a quanto stabilito dall'art. 193 del Dlgs 152/2006 "1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (...)".

Nel caso in cui queste cartucce non contengano sostanze pericolose (codice Cer 08.03.18, allegato D - 152/2006) la nuova norma consente il trasporto di queste tipologie di rifiuti senza la previa emissione ed accompagnamento del formulario di trasporto ma bensì con il solo documento di trasporto (cd. Ddt) di cui al Dpr 472/96.

La sostituzione del formulario con il documento di trasporto può avvenire, però, solo se ricorrono tre condizioni relative a

tale tipologia di rifiuti:

1. siano essi destinati al recupero;
2. la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero delle cartucce esauste (impianti autorizzati alle operazioni di recupero appartenenti alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C al 152/2006) e che non siano previsti depositi temporanei intermedi (in pratica i materiali debbono essere consegnati direttamente nel luogo di recupero senza tappe intermedie);
3. la raccolta e il trasporto avvengano utilizzando imballaggi eco - box (contenitori con particolari dimensioni e peso, non pallettizzati, con coperchio e sigillo idonei a impedire la dispersione dei liquidi e delle polveri).

Le semplificazioni non saranno applicabili nel caso di rifiuti contenenti sostanze pericolose (codice Cer 08.03.17*) anche se, a prescindere dalla presenza di sostanze pericolose, per tale tipologia di rifiuti è fatta salva la normativa di iscrizione agevolata all'Albo nazionale gestori ambientali (art. 212 comma 8, 152/2006) nel caso di corrieri per i quali il trasporto non costituisce attività principale dell'impresa e non ecceda i 30 kg.

Per ogni approfondimento si rimanda al testo integrale del Dm, pubblicato qui di seguito.

▶ **DECRETO** del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 ottobre 2008. **Semplificazione degli adempimenti amministrativi di cui all'articolo 195, comma 2, lettera s-bis) del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di raccolta e trasporto di specifiche tipologie di rifiuti.** (Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 12 novembre 2008).

Articolo 1

1. La raccolta ed il trasporto della tipologia di rifiuti individuati come cartucce di toner per stampanti laser, cartucce di stampanti inkjet, e cartucce di nastri per stampanti ad aghi per i quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) il codice 080318 (toner per stampa esauriti non contenenti sostanze pericolose), possono essere effettuati, in deroga a quanto disposto dalla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con modalità amministrative semplificate, a condizione che siano destinati al recupero e conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che originano i rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di recupero di cui alle voci R2, R3, R4, R5, R6 e R9 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Il formulario di identificazione di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 152/2006 è validamente sostituito dal documento di trasporto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 14 agosto 1996, purché la consegna avvenga direttamente presso il luogo dove si effettuano le operazioni di recupero e non siano previsti depositi temporanei intermedi.

3. Per la raccolta ed il trasporto di questi rifiuti devono essere utilizzati imballi tipo «eco-box» non pallettizzato muniti di coperchio e sigillo ed idonei ad impedire la dispersione di



**Ambiente - Sicurezza
Politiche energetiche**

liquidi e di polveri, con dimensioni massime pari a 35cm\times 35cm\times 70cm e con un peso complessivo (imballo e rifiuti contenuti) non superiore a 30kg.

4. Qualora il trasporto dei rifiuti di cui al comma 1 destinati al recupero sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa, e non ecceda le quantità giornaliera di cui al comma precedente, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Articolo 2

1. Per i rifiuti di cui all'art. 1 ai quali è attribuito nel Catalogo europeo dei rifiuti (Cer) il codice 080317* (toner per stampa esauriti contenenti sostanze pericolose, fermi restando gli obblighi previsti dalla vigente normativa, qualora il trasporto sia effettuato da imprese che esercitano attività di trasporto conto terzi, quali corrieri e vettori ordinari di consegna, per i quali il trasporto dei rifiuti non costituisce l'attività principale dell'impresa e non ecceda la quantità giornaliera di 30kg, ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali si applicano le modalità semplificate di iscrizione di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in armonia con quanto deliberato dal Comitato nazionale dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti in data 3 marzo 2008.

Articolo 3

1. Le iscrizioni all'Albo nazionale dei gestori ambientali già assentite alle imprese di cui agli articoli 1, comma 4, e 2 al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, restano valide fino alla scadenza.

L'Informatore

febbraio 2009

Rifiuti

Publicato in Gazzetta ufficiale il Mud per il 2009

Si ritiene utile informare che sul Supplemento ordinario n. 278 alla Gazzetta ufficiale del 17 dicembre 2008 n. 294 è stato pubblicato il Modello unico di dichiarazione ambientale per il 2009. Il Mud è stato approvato con un Dpcm del 2 dicembre e sarà utilizzato, da parte dei soggetti interessati, per le dichiarazioni da presentare, entro il 30 aprile 2009, con riferimento all'anno 2008.

Sono diversi gli elementi innovativi che andranno ad integrare la dichiarazione annuale dei rifiuti prodotti dalle imprese per il 2009.

In particolare, smaltitori e recuperatori dovranno indicare le autorizzazioni in loro possesso e la potenzialità degli impianti. Inoltre, viene richiesto il dato relativo ai rifiuti in giacenza presso il produttore per confrontare le dichiarazioni dei diversi anni. Lo stesso produttore dovrà indicare la quantità trasportata da ciascun vettore. È introdotta anche la possibilità di comunicare le raccolte differenziate svolte con la "raccolta multimateriale".

I soli operatori professionali dovranno evidenziare, tra i rifiuti prodotti, quelli derivanti da precedenti attività di trattamento e miscuglio.

I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui al Dlgs 151/08, entro la data del 30 aprile 2009 dovranno presentare la comunicazione Aee Scheda "Imma Ee: apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato" del modello allegato al decreto, sia per l'anno 2008, con riferimento alle Aee immesse sul mercato nell'anno 2007, sia per l'anno 2009, con riferimento alle Aee immesse sul mercato nell'anno 2008, compilando due schede distinte.

Queste, a prima vista, le principali novità. Tuttavia per ogni ulteriore approfondimento si rimanda ad un successivo articolo, che entrerà nel dettaglio del provvedimento, consultabile, comunque, sul sito della Gazzetta ufficiale.



Tributario

Indice

VARIE

- ▶ Legge Finanziaria 2009 - Approvazione definitiva - Legge 22 dicembre 2008, n. 203. **Pag. 41**
- ▶ Riduzione acconti Ires ed Irap - Compensazione - Istituzione dei codici tributo - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 476/E del 9 dicembre 2008. **Pag. 42**
- ▶ Acconti Ires e Irap - Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2008. **Pag. 43**
- ▶ Restituzione minor acconto Ires/Irap 2008 - Decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008. **Pag. 43**

IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE

- ▶ Programma della revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009. **Pag. 43**

TRIBUTI LOCALI

- ▶ Imposta di pubblicità - Termine per il pagamento. **Pag. 44**

IN PRIMO PIANO Legge Finanziaria 2009 Approvazione definitiva

Legge n. 203 del 22 dicembre 2008

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 285, la legge Finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203). Qui di seguito si riporta il testo della circolare Confcommercio. ▼

▶ CIRCOLARE Confcommercio prot. n.00008 del 7 gennaio 2009. **Disegno di legge Finanziaria 2009 - Approvazione definitiva - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale.**

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2008, Supplemento ordinario n. 285, la legge Finanziaria per il 2009 (legge 22 dicembre 2008, n. 203).

Il provvedimento, di soli 4 articoli, presenta una architettura normativa ridotta rispetto al passato, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge n.112 del 2008 - (cd manovra estiva), convertito con modificazioni, dalla legge 133/2008) - ai sensi del quale la legge Finanziaria per l'anno 2009 può contenere esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico, con "l'esclusione di disposizioni finalizzate al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, micro-settoriale e localistico".

La legge Finanziaria svolge, quindi, per il 2009, un ruolo diverso da quello degli esercizi passati, essendo caratterizzato da una funzione correttiva contenuta sul bilancio dello Stato, anche in ragione del fatto che le misure previste trovano copertura nell'ambito delle disponibilità finanziarie già definite con la citata manovra estiva.

Si riportano di seguito le principali disposizioni contenute nella legge, che vanno ad aggiungersi a quelle già illustrate nelle precedenti note, riferite al testo del disegno di legge licenziato dal Consiglio dei ministri (30 settembre 2008) e dalla Camera in prima lettura (nota 24 novembre 2008).

Apparecchi per il gioco (art. 2, comma 49)

Intervenendo sul decreto legge n. 149 del 2008, in materia di organizzazione della raccolta delle scommesse, viene elevato dal 12,70 al 13,40 il prelievo erariale unico ("Preu") calcolato sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale (art. 2, commi 45 e 46)

È stato modificato il procedimento di adozione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri che definisce le modalità di erogazione del fondo; in particolare è stato introdotto il parere della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari. Si prevede inoltre che il dipartimento per gli affari regionali provveda direttamente a finanziare i comuni interessati, senza più alcun riferimento ai progetti da realizzare.

Integrata anche la dotazione del fondo di 22 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni per l'anno 2011.

Interventi in materia di istruzione (art. 2, comma 47)

Con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il ministro degli Affari regionali e del ministro dell'Economia, sentita la conferenza Stato-Regioni, saranno definiti i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie stanziata (120 milioni) per la realizzazione del programma di interventi in materia di istruzione.

Patto di stabilità (art. 2, comma 48)

Si introduce la non applicazione agli enti locali delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del Patto di stabilità relativo agli anni 2008-2011, di cui all'articolo 77 bis della manovra estiva (DL 112/2008) nel caso in cui il mancato rispetto del patto sia dovuto a spese per nuovi interventi infra-



Tributario

strutturali, appositamente autorizzati con decreto del ministro dell'Economia a condizione che siano individuate le risorse finanziarie.

Tale esclusione si applica agli enti:

- che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007;

- che hanno registrato nell'anno 2008 un ammontare di impegni di spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, non superiore a quello medio del triennio 2005-2007.

Le modalità di verifica dei risultati utili del Patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dalle predette disposizioni saranno stabilite con decreto del ministero dell'Economia.

Ulteriori norme in tema di tutela della finanza pubblica (art. 3)

L'articolo, introdotto nel corso dei lavori presso il Senato, modifica l'articolo 62 del decreto legge 112/2008 in tema di emissione di titoli nonché di acquisto di strumenti finanziari derivati da parte degli enti territoriali.

In particolare è ribadito il divieto per le regioni, province autonome ed enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività con rimborso del capitale alla scadenza e in un'unica soluzione; viene inoltre fissata la durata minima e massima di ciascuna operazione di indebitamento (non meno di 5 anni, non oltre 30 anni).

È ribadita la competenza del ministro dell'Economia e delle finanze alla predisposizione di regolamenti che individuino la tipologia dei contratti relativi a derivati che possono essere conclusi dalle autonomie territoriali. Rispetto alla norma vigente si prevede che l'adozione di tali regolamenti avvenga d'intesa con la Conferenza permanente Stato Regioni e province autonome, per i profili di interesse regionale e che il medesimo regolamento indichi le componenti derivate che le autonomie possono prevedere nei contratti di finanziamento, nonché le informazioni da inserire nei contratti relativi a strumenti derivati con finalità di trasparenza.

Viene ribadito, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 62, il divieto di stipula, per gli enti territoriali interessati dalle norme, di contratti relativi a strumenti finanziari derivati, indicando altresì i limiti temporali di vigenza del divieto stesso.

Si introduce, inoltre, l'obbligo per il ministero dell'Economia e delle finanze di trasmettere mensilmente la documentazione concernente i contratti relativi a derivati stipulabili dagli enti locali.

Riduzione acconti Ires e Irap Compensazione Istituzione dei codici tributo Risoluzione n. 476/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2008

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 476 datata 9 dicembre 2008, recante: "Istituzione dei codici tributo per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legge del 29 novembre 2008, n. 185, e inibizione dell'utilizzo a credito dei codici tributo "2001", "2002", "2112", "2113", "2115", "2116", "3812", "3813", "4033", "4034", "4723", "4724".

L'articolo 10, comma 1, del DL n. 185/2008 prevede la riduzione di tre punti percentuali dell'acconto Ires e Irap, dovuto, per il periodo d'imposta in corso alla data del 29 novembre 2008, dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, del Tuir. Ai contribuenti che alla data del 29 novembre 2008 hanno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione pari al 3%, da utilizzare in compensazione (vd. ns. circ. n. 91/2008).

Al fine di consentire la fruizione del suddetto credito d'imposta, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- "2120" denominato "Ires - utilizzo in compensazione del credito d'imposta - articolo 10, comma 2, DL185/2008";
- "3859" denominato "Irap - utilizzo in compensazione del credito d'imposta - articolo 10, comma 2, DL185/2008";

In sede di compilazione del modello F24, i codici sono esposti rispettivamente nella sezione "Erario" e nella sezione "Regioni", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "Importi a credito compensati", con l'evidenza, quale "anno di riferimento", dell'anno d'imposta cui si riferisce il credito, espresso nella forma AAAA.

Per il codice 3859 è indicato il codice regione, reperibile nella tabella "T0 codici delle regioni e province autonome" pubblicata nella sezione "Codici attività e tributo" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Inoltre, al fine di evitare possibili errori da parte dei contribuenti nell'utilizzo dei codici tributo e di ottimizzare le attività di controllo sui versamenti, con la risoluzione in esame si inibisce la possibilità di esporre somme nella colonna "Importi a credito compensati" dei modelli F24, per i codici tributo di seguito elencati:

- "2001" denominato "Ires - acconto prima rata";
- "2002" denominato "Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione";
- "2112" denominato "Irap acconto prima rata";
- "2113" denominato "Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
- "3812" denominato "Irap acconto prima rata";
- "3813" denominato "Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
- "4033" denominato "Irap acconto prima rata";
- "4034" denominato "Irap acconto seconda rata o acconto in unica soluzione";
- "4723" denominato "Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127 Irap I° acconto";
- "4724" denominato "Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127 Irap II° acconto";
- "2115" denominato "Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127 Irap I° acconto";



Tributario

- "2116" denominato "Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127 Irpeg II° acconto".

Quanto sopra considerato che il diritto alla compensazione di eventuali crediti derivanti da versamenti eccedenti il dovuto sorge dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta cui i crediti si riferiscono e che, pertanto, gli stessi sono fruibili utilizzando i codici tributo relativi al saldo delle imposte.

I codici istituiti e le modifiche effettuate sono operativamente efficaci a partire dal 14 dicembre 2008.

Acconti Ires e Irap Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate dell'11 dicembre 2008

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il comunicato stampa datato 11 dicembre 2008, recante: "Acconti Ires e Irap, i chiarimenti dell'Agenzia".

I contribuenti che hanno versato per intero gli acconti Ires e Irap 2008 possono portare in compensazione il credito d'imposta derivante dalla riduzione di tre punti percentuali delle somme pagate, così come previsto dal decreto legge anticrisi n. 185/2008, all'articolo 10, comma 1 (vd. ns. circ. n. 95/2008). Con il comunicato stampa in esame l'Agenzia delle Entrate

Programma della revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009

A decorrere dall'anno 2009, ai sensi del nuovo art. 1 del Dpr n. 195/1999, come modificato dal Dl n. 112 del 2008, gli

L'Informatore

febbraio 2009

Varie

chiarisce che, in considerazione delle difficoltà legate ai tempi di gestione telematica dei versamenti, il credito d'imposta pari al 3% spetta anche ai contribuenti che, alla data del 1° dicembre scorso, hanno provveduto per intero al pagamento dell'acconto.

Restituzione minor acconto Ires/Irap 2008 Dl n. 207 del 30.12.2008

Sulla Gazzetta ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto legge n. 207 del 30 dicembre 2008 recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti".

Il decreto anti-crisi ha previsto, per i soggetti Ires, la possibilità di ridurre nella misura pari al 3% il versamento dell'acconto Ires/Irap 2008 o, in caso di integrale versamento dello stesso, di utilizzare in compensazione nel mod. F24 un importo pari al 3% dell'acconto versato (vd. ns. circ.n. 91/2008).

Con il provvedimento in esame (art. 42, comma 6) è stabilito che entro il 31 marzo 2009 dovrà essere emanato l'apposito decreto, che determinerà le modalità e i termini con i quali i contribuenti interessati dovranno restituire quanto non corrisposto (3%) in seguito al versamento dell'acconto Ires/Irap 2008 o all'utilizzo in compensazione.

Imposte dirette e indirette

studi di settore dovranno essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta in cui entrano in vigore, anziché entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, sono stati individuati gli studi di settore e i codici di attività che verranno sottoposti a revisione entro il 30 settembre 2009 e che daranno luogo a studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009.

TRIBUTARIO



Tributario

Imposta di pubblicità Termine per il pagamento

L'imposta di pubblicità è dovuta per anno solare di riferimento ed il versamento deve avvenire entro il 2 febbraio 2009 (il 31 gennaio cade di sabato).

L'importo della tassa deve essere arrotondato al centesimo di euro per difetto se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se è uguale o superiore a 5.

Si fa presente che il Dlgs n. 507/1993, in materia di imposta comunale sulla pubblicità, prevede che il tributo venga autoliquidato dal contribuente mediante versamento su c/c postale. Pertanto, l'amministrazione comunale non è tenuta ad emette-

L'Informatore

febbraio 2009

Tributi locali

re alcun atto di liquidazione preventiva dell'imposta dovuta allo scopo di invitare i contribuenti al pagamento del tributo. In conseguenza di ciò, il versamento deve essere effettuato, in particolare per il comune di Milano, mediante bollettino c/c postale intestato a:

Comune di Milano
Imposta Pubblicità
Via S. Pellico 16
20121 Milano
c/c postale n. 52911203

indicando sulla causale gli estremi della dichiarazione iniziale, il codice contribuente e l'anno d'imposta.

Le tariffe devono essere deliberate dal comune entro il 31 marzo di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio del medesimo anno.



Legale

L'Informatore

febbraio 2009

In primo piano

LEGALE

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Dgr n. VIII/8547 del 3 dicembre 2008 - Semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche (3° provvedimento) **Pag. 45**

LEGGI E PROVVEDIMENTI

Circolazione stradale e disciplina dei trasporti

- ▶ Direttive e calendario 2009 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati **Pag. 46**

Disciplina igienico-sanitaria

- ▶ Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali..... **Pag. 48**
- ▶ Delega ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agro alimentari **Pag. 49**
- ▶ Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza .. **Pag. 49**
- ▶ I prezzi dei prodotti alimentari in Europa **Pag. 50**

IN PRIMO PIANO

Dgr n. VIII/8547 del 3 dicembre 2008 Semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche (3° provvedimento)

La giunta regionale della Lombardia nella seduta del 3 dicembre 2008, ha definitivamente approvato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della Lr n. 1/2007, la Dgr n. 8547 in materia di semplificazione amministrativa delle procedure per ulteriori attività imprenditoriali in aggiunta a quelle già individuate con la Dgr n. 6919/2008 (vedasi articolo pubblicato nell'Informatore del mese di giugno 2008 pag. 63). ▶

Nello specifico la delibera in oggetto prevede che la presentazione, allo Sportello unico per le attività produttive comunali, di dichiarazione di inizio attività produttiva (Diap) sostituisce le autorizzazioni e ha efficacia immediata in relazione ai seguenti procedimenti amministrativi:

- a) l'attività di somministrazioni al pubblico di alimenti e bevande svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone nell'ambito di manifestazioni temporanee di cui all'articolo 12 della Lr n. 30/2003 (qualora lo svolgimento dell'attività sia subordinata al rilascio delle licenze stabilite nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - articoli 68, 69 e 80 - tale rilascio deve essere indicato nella Diap);
- b) l'attività di produzione di latte crudo destinato ad essere utilizzato per la fabbricazione di latte fresco pastorizzato di alta qualità di cui al Dm 9 maggio 1991, n. 185.

Per le suddette attività resta fermo, comunque, il rispetto dei seguenti requisiti:

- * igienico-sanitari per i locali o le aree in cui le attività sono svolte;
- * previsti dalla normativa in materia di sicurezza alimentare;
- * stabiliti per la sicurezza dei luoghi, degli impianti e delle attrezzature utilizzate.

È precisato, inoltre, che la Diap assolve l'obbligo della notifica, ai fini della registrazione da parte delle competente Asl, in conformità a quanto previsto dai Regolamenti (Ce) n. 852-853-854-882/2004 in materia di sicurezza alimentare.

Sempre in un'ottica di semplificazione è previsto che il modello B della modulistica relativa alla Diap di cui al decreto n. 7813/2008 (vedasi la circolare n. 49/2008 della scrivente direzione) concernente la dichiarazione di subingresso, cessazione, sospensione, ripresa delle attività economiche e cambiamento di ragione sociale deve essere utilizzato (oltre che per le attività soggette alla Diap) per tutte le altre attività commerciali tuttora disciplinate da autorizzazione amministrativa. È opportuno, comunque, evidenziare che l'applicazione di quanto stabilito dalla deliberazione in oggetto decorre dalla data di pubblicazione del decreto di adeguamento della modulistica di cui al decreto n. 7813/2008 e razionalizzazione del modello di dichiarazione di avvio attività (Daa) agrituristica, che dovrà essere emesso, da parte del direttore centrale programmazione integrata della Regione Lombardia, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Burl del provvedimento in commento.

A tal proposito si precisa che i procedimenti amministrativi di cui alle suddette lettere a) e b), in corso dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui alla presente deliberazione, sono conclusi con le disposizioni previgenti.

Si segnala, infine, che la Direzione generale commercio, fiere e mercati della Regione Lombardia ha fornito in data 11 dicembre 2008, con circolare n. 10938, le indicazioni generali sull'applicazione della disciplina Diap alle attività commerciali. I testi dei provvedimenti sono a disposizione presso la segreteria della Direzione Legale.



Legale

L'Informatore

febbraio 2009

Leggi e provvedimenti

Direttive e calendario 2009 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati

Nelle more della pubblicazione del decreto del ministro dei Trasporti contenente il calendario 2009 e le direttive per le limitazioni della circolazione dei mezzi pesanti fuori dai centri abitati, se ne riportano di seguito, i principali contenuti. In particolare, per i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti a trasporto di cose con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, sarà vietata la circolazione secondo le modalità riportate nel prospetto seguente:

CALENDARIO DIVIETI DI CIRCOLAZIONE FUORI CENTRI ABITATI VEICOLI PTT >7,5T ANNO 2008

	Durata divieto
Gennaio	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Giovedì 1	ore 8:00-22:00
Martedì 6	ore 8:00-22:00
Febbraio	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Marzo	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Aprile	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Venerdì 10	ore 16:00-22:00
Sabato 11	ore 8:00-22:00
Lunedì 13	ore 8:00-22:00
Martedì 14	ore 8:00-14:00
Venerdì 24	ore 16:00-22:00
Sabato 25	ore 8:00-22:00
Giovedì 30	ore 16:00-22:00
Maggio	
Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Venerdì 1	ore 8:00-22:00
Sabato 30	ore 16:00-22:00
Giugno	
Tutte le domeniche	ore 7:00-24:00
Martedì 2	ore 7:00-24:00
Sabato 27	ore 14:00-24:00
Luglio	
Tutte le domeniche	ore 7:00-24:00
Tutti i sabato	ore 7:00-24:00
Venerdì 31	ore 16:00-24:00
Agosto	
Tutte le domeniche	ore 7:00-24:00
Tutti i sabato	ore 7:00-24:00
Venerdì 7	ore 16:00-24:00
Venerdì 14	ore 16:00-24:00
Settembre	
Tutte le domeniche	ore 7:00-24:00

Ottobre

Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Sabato 31	ore 16:00-22:00

Novembre

Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
--------------------	----------------

Dicembre

Tutte le domeniche	ore 8:00-22:00
Sabato 5	ore 8:00-22:00
Martedì 8	ore 8:00-22:00
Giovedì 24	ore 14:00-22:00
Venerdì 25	ore 8:00-22:00
Sabato 26	ore 8:00-22:00

Dal rispetto del calendario di divieti sono esentati, anche se circolanti scarichi, i seguenti veicoli e complessi di veicoli:

- * adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile);
- * militari, o con targa Cri (Croce rossa italiana), per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- * utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- * adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;
- * adibiti a servizi postali;
- * del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
- * adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;
- * adibiti al trasporto esclusivo di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate da effettuarsi, o effettuate, nelle 48 ore;
- * adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;
- * adibiti al trasporto di forniture di viveri o servizi indispensabili alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- * adibiti esclusivamente al trasporto di giornali, quotidiani e periodici, prodotti per uso medico;
- * adibiti esclusivamente al trasporto di latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al suo caricamento. Detti veicoli dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- * classificati macchine agricole, adibiti al trasporto di cose e circolanti fuori dalla rete stradale di interesse nazionale;
- * costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico;
- * adibiti allo spurgo di pozzi neri e condotti fognari;
- * per il trasporto di derrate alimentari deperibili in regime Atp;
- * per il trasporto di prodotti deperibili quali frutta e ortaggi



Legale

L'Informatore

febbraio 2009

Leggi e provvedimenti

LEGALE

freschi, fiori recisi, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivati dalla macellazione degli stessi, pulcini destinati all'allevamento, latticini freschi, derivati del latte freschi e semi vitali. Tali veicoli dovranno essere muniti di cartelli analoghi a quelli in precedenza descritti per i veicoli adibiti esclusivamente al trasporto di latte;

* prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo della revisione, escludendo dal percorso i tratti autostradali;

* che compiono un percorso per il rientro alla sede dell'impresa intestataria degli stessi, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;

* trattori per il solo percorso di rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo se impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo (art. 38 L. 1° agosto 2002 n. 166 ed art. 3 L. 22 novembre 2002 n. 265)

Dal rispetto dei divieti di circolazione possono, inoltre, essere esclusi, mediante specifica autorizzazione prefettizia:

* i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che, sebbene non inclusi nella lista dei prodotti deperibili motivo di deroga, per loro intrinseca natura, o per fattori climatici e stagionali necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita;

* i mezzi adibiti al trasporto di prodotti per l'alimentazione degli animali;

* le macchine agricole, destinate al trasporto di cose, sulla rete stradale di interesse nazionale;

* i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali, debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

Tutti i veicoli autorizzati dalle prefetture alla circolazione in deroga, ad eccezione delle macchine agricole, dovranno essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 metri di base e 0,40 metri di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 metri, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

In generale sono confermati i trattamenti particolari riservati ai trasporti che coinvolgono l'Estero e le isole maggiori, nonché ai trasporti intermodali, purché i veicoli utilizzati siano dotati di specifica idonea documentazione.

In particolare, l'art. 2 del decreto stabilisce che per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, per i veicoli diretti in Sardegna il termine del divieto è anticipato di 4 ore e per quelli destinati all'estero di 2 ore. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero - come previsto dalle norme del regolamento Ce n. 561/2006 - cada in coincidenza del posticipo

in precedenza citato, di usufruire -con decorrenza dal termine del periodo di riposo- di un posticipo di ore quattro.

Anticipato di quattro ore anche il termine del divieto per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino, Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola, e Parma Fontevivo), ai terminal intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento ed agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo, e che trasportano merci destinate all'estero.

La stessa anticipazione si applica nei casi di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio), destinate, tramite gli stessi interporti, terminali intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicoli scarichi che siano diretti agli interporti e ai terminali intermodali per essere caricati su treno.

Analogha anticipazione di 4 ore è accordata ai veicoli impiegati in trasporti combinati strada-rottaia o strada-mare, che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 38 della L. 1° agosto 2002 n. 166 o dell'art. 3 comma 2 ter della L. 22 novembre n. 265, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio per l'imbarco (biglietto).

Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dal continente, l'orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, analogamente, per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dal continente a mezzo di traghetti, ad eccezione di quelli provenienti dalla Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

L'esposto calendario di divieti di circolazione non deve, inoltre, essere rispettato dai veicoli circolanti in Sardegna per raggiungere il continente, da quelli circolanti sulle strade della Sicilia per raggiungere tramite traghetto la rimanente parte del territorio nazionale, ad eccezione di quelli diretti alla Regione Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, dai veicoli impiegati in trasporti combinati gomma-mare diretti all'estero e che utilizzano le tratte incentivate dall'Ecobonus (decreto ministro dei Trasporti 31 gennaio 2007 e successive modifiche).

Per i veicoli impegnati nelle due direzioni della tratta Sicilia-Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, l'orario di inizio del divieto è posticipato di due ore e quello di fine è anticipato di pari misura.

Ai sensi dell'art. 8 del decreto, il calendario dei divieti non trova applicazione per i veicoli eccezionali e per i complessi di veicoli eccezionali:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (vigili del fuoco, protezione civile, etc);
- militari, per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
- utilizzati dagli enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio;
- adibiti ai servizi di nettezza urbana purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale competente;



Legale

- adibiti a servizi postali;
- del servizio radiotelevisivo per urgenti e comprovate ragioni di servizio
- adibiti al trasporto di carburanti e combustibili liquidi o gassosi;
- macchine agricole eccezionali ai sensi dell'art.104, comma 8 del Codice della strada (Dlgs 285/1992 e succ. mod.) che circolano su strade non comprese nella rete stradale di interesse nazionale di cui al Dlgs 461/1999.

Analogamente allo scorso anno, il decreto detta norme particolari per il trasporto di merci pericolose comprese nella classe 1 della classifica di cui all'art. 168 del Codice della strada. Tale tipologia di trasporto è vietata comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo utilizzato, oltre che nei giorni di divieto del calendario generale, anche, dal 1° giugno al 20 settembre compresi, dalle ore 18 di ogni venerdì alle ore 24 della domenica successiva.

Per tali trasporti, le uniche autorizzazioni prefettizie alla circolazione ammesse sono quelle per i trasporti di fuochi artificiali rientranti nella IV e V categoria, previste nell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del Tu 15 giugno 1931 n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Rd 6 maggio 1940 n. 635, nonché quelle rilasciate per motivi di necessità ed urgenza, a trasporti di merci pericolose per la realizzazione di opere di interesse nazionale, per le quali sia indispensabile la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi.

Il decreto specifica, poi, i diversi adempimenti necessari per ottenere le autorizzazioni prefettizie alla circolazione in deroga, prevedendo ai fini statistici e per lo studio del fenomeno, la comunicazione con cadenza semestrale, da parte delle prefetture, ai ministeri dell'Interno e dei Trasporti dei provvedimenti adottati.

Il terzo comma dell'articolo 11 del decreto conferma la clausola di revisione in virtù della quale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello stesso, sarà verificata, avvalendosi anche della consulta generale per l'autotrasporto, la possibilità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme dettate, ai fini di contemperare la tutela della sicurezza stradale con l'esigenza di garantire la circolazione dei veicoli adibiti a specifici trasporti, o per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.

Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali

Nella Gazzetta ufficiale n. 289 dell'11 dicembre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 recante "Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (Ce) n. 882/2004".

Entrato in vigore il 12 dicembre 2008, il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, eseguiti dalle autorità competenti per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti.

L'Informatore

febbraio 2009

Leggi e provvedimenti

Le nuove tariffe sostituiscono qualsiasi altra tariffa precedente, sono a carico degli operatori dei settori interessati dai controlli e riguardano gli stabilimenti di produzione e di ingrosso.

Sono, per ora, esclusi gli esercizi al dettaglio.

Per i controlli sanitari ufficiali effettuati sul territorio nazionale sono rimosse le tariffe di cui all'allegato A del decreto.

Per i controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione sono rimosse le tariffe di cui all'allegato B.

Le tariffe relative alla registrazione e al riconoscimento degli stabilimenti del settore dei mangimi e degli alimenti sono determinate sulla base della copertura del costo effettivo del servizio.

L'autorità competente che effettua contemporaneamente diversi controlli ufficiali in un solo stabilimento li considera quale attività unica e riscuote una unica tariffa che assicura la copertura dei costi dei servizi resi.

Alle tariffe in esame si applica l'articolo 27, paragrafo 9, del regolamento (Ce) n. 882/2004 che afferma: "le tasse non vengono rimborsate, direttamente o indirettamente, a meno che non sono state indebitamente rimosse".

I controlli supplementari, integrativi e su richiesta (vedi art. 4), si definiscono:

a) controlli supplementari ed integrativi: i controlli di cui agli articoli 28 (effettuazione di controlli ufficiali che vanno al di là della normale attività) e 14, paragrafo 1, (controlli integrativi su mangimi e alimenti di origine animale) del regolamento (Ce) n. 882/2004;

b) controlli rafforzati: i controlli di cui all'articolo 15, paragrafo 5, (mangimi e alimenti di origine non animale che deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli nel punto di entrata nel territorio) del regolamento (Ce) n. 882/2004, nonché quelli stabiliti da provvedimenti adottati in sede comunitaria e nazionale.

Le spese derivanti da detti controlli sono a totale carico degli operatori dei settori interessati e si determinano tenendo conto del costo medio orario complessivo del servizio, prestato per effettuare il controllo e dell'eventuale costo di analisi di laboratorio da corrispondere direttamente alla struttura che ha effettuato l'analisi.

Il costo orario del servizio - pari a 50,00 euro - è indicato nell'allegato C - sezione I.

L'art. 6 dispone le modalità di adeguamento ed aggiornamento - ogni due anni - delle tariffe mentre l'art. 7 detta le diverse percentuali di destinazione dei proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe.

Per quanto attiene alle modalità tecniche di versamento delle tariffe, esse saranno stabilite entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento in esame con decreto del ministero della Salute e con provvedimenti delle Regioni. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti, la determinazione degli introiti dovuti in base al nuovo decreto è effettuata dal soggetto incaricato di svolgere i controlli.

È di tutta evidenza che la parte più significativa del provvedimento è rappresentata dall'entità delle tariffe che saranno applicate dagli Organi di vigilanza, come quantificate negli allegati.



Legale

L'allegato A detta le tariffe che si applicano alle attività di macellazione, sezionamento e selvaggina cacciata (sezioni 1, 2 e 3), alla produzione del latte (sezione 4), alla pesca e all'acquacoltura (sezione 5), agli altri prodotti (sezione 6) tra cui si citano i centri di cottura, la produzione di integratori alimentari, quella dei prodotti di IV e V gamma, i mulini, la produzione di surgelati, di conserve vegetali, la produzione e l'imbottigliamento del vino, i mercati all'ingrosso di ortofrutti freschi, i depositi alimentari in genere.

Le tariffe indicate nell'allegato B si applicano invece ai controlli sanitari ufficiali effettuati su alimenti, mangimi, sottoprodotti di origine animale e sugli animali vivi presentati all'importazione (Tariffe riscosse dai posti di ispezione frontaliere: carni, pesce, prodotti a base di carne, animali vivi in transito ed in importazione, mangimi/Tariffe riscosse dagli uffici di sanità marittima, aerea e frontaliere: alimenti di origine non animale).

Alle tariffe dell'allegato A si applica una maggiorazione del 20 per cento, fino alla verifica dell'avvenuta effettiva copertura del costo del servizio prestato, da accertare sulla base dei dati riferiti al primo anno di applicazione del decreto. Qualora, in sede di verifica, si accerta la mancata copertura dei costi, la maggiorazione viene rideterminata fino a concorrenza degli stessi.

Alle tariffe degli allegati A e B si applicano, al momento della riscossione, una maggiorazione dello 0,5 per cento, finalizzata all'attuazione del Piano di controllo nazionale di cui all'articolo 41 del regolamento (Ce) n. 882/2004 (vedi art. 11).

Fin dal luglio scorso, Confcommercio aveva segnalato al ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali - senatore Maurizio Sacconi - che l'eventuale entrata in vigore del provvedimento avrebbe introdotto una vera e propria tassa sulla produzione e sul commercio degli alimenti, in una fase certamente critica per quanto riguarda l'aumento dei prezzi e la riduzione dei consumi.

Confcommercio proponeva, in alternativa ad un'applicazione generalizzata del sistema tariffario, una soluzione più equilibrata, limitando l'applicazione dell'onere a specifiche filiere che avrebbero potuto presentare problematiche di particolare valenza sotto il profilo della tutela della salute dei consumatori. Prima della pubblicazione del decreto in Gazzetta, il ministro ha risposto garantendo che l'entità delle tariffe sarebbe stata assai modesta e che, pur consapevole del momento di crisi che sta attraversando il settore commerciale, non poteva non tenere conto che anche il bilancio dello Stato non gode di buona salute e che le amministrazioni devono affrontare una serie di tagli su tutti i settori, compreso quello della sicurezza alimentare.

Delega ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale per il controllo

della qualità dei prodotti agro alimentari

Con il decreto 27 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2008, i direttori degli Uffici periferici dell'ispettorato centrale per il controllo della qualità sono stati nuovamente delegati, dal 1° gennaio 2009, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, relativamente agli illeciti commessi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale di competenza, qualora l'importo della sanzione da irrogare non sia superiore ad € 50.000,00.

Se è prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra un minimo ed un massimo, o una sanzione di importo proporzionale, la competenza è attribuita ai direttori periferici nel caso che la sanzione, nell'importo massimo edittale previsto, o la sanzione proporzionale scaturente dal calcolo effettuato, non sia superiore ad € 50.000,00.

Restano invece riservate alla competenza del direttore della direzione generale del controllo della qualità:

- l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie se l'importo delle stesse sia superiore ad € 50.000,00;
- l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni in materia di prodotti a denominazione d'origine registrata (Dop e Igp);

- le violazioni in materia di denominazione d'origine dei vini.

L'ex ispettorato centrale repressione frodi, che aveva revocato la delega concessa ai direttori periferici ad emettere ordinanze ingiunzioni fino ad € 30.000,00, è stato ora costretto a rivedere la propria decisione a causa del notevole incremento del numero dei procedimenti amministrativi da esaminare e, quindi, da risolvere con l'emissione del provvedimento finale. Allegato: <http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-12-16&task=dettaglio&numgu=293&redaz=08A09523&tmstp=1229962210216>

Sistema di allerta Nuova guida operativa per gli organi di vigilanza

Nel supplemento ordinario n. 270 della Gazzetta ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008 è stata pubblicata l'Intesa tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali di modifica dell'Intesa 15 dicembre 2005 (Rep. atti n. 2395) recante "Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano". (Rep. atti n. 204/CSR).

Il documento, sotto forma di circolare ministeriale, era già stato anticipato da questo stesso ufficio con l'articolo pubbli-



Legale

cato nell'Informatore del mese di gennaio 2009. La nuova versione dell'Intesa modifica la precedente per adeguare le procedure degli organi di vigilanza alle nuove disposizioni comunitarie introdotte dal "Pacchetto Igiene".
Allegato: <http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-12-09&task=dettaglio&numgu=287&redaz=08A09174&tmstp=1229962022154>

I prezzi dei prodotti alimentari in Europa

La Commissione delle Comunità europee ha trasmesso al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale ed al Comitato delle regioni la comunicazione COM (2008) 821 def., datata 9 dicembre, intitolata: "I prezzi dei prodotti alimentari in Europa". Il documento è il primo di due approfondimenti sul settore agro alimentare che la Commissione ha previsto tra i suoi lavori, su specifica richiesta del Consiglio. Il secondo documento, riguardante il monitoraggio sulla distribuzione, - dal diritto di stabilimento ai servizi post vendita - sarà pubblicato alla fine del 2009.

In sintesi, i fattori che hanno maggiormente contribuito all'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari sono stati: la crescita della domanda di alimenti a livello mondiale a causa dello sviluppo demografico e del miglioramento delle condizioni di vita in alcuni importanti paesi; il calo della produttività nel settore agricolo; l'impatto della speculazione finanziaria sulle materie prime.

Gli obiettivi della Commissione sono due: fare in modo che la produzione agricola reagisca più rapidamente ai segnali di un mercato volatile, favorendo una politica di libero scambio; migliorare il monitoraggio europeo sull'andamento dei prezzi delle materie prime agricole e dei prodotti alimentari.

La Commissione, pur ammettendo che i prezzi al consumo dei prodotti alimentari sono aumentati più lentamente di quelli agricoli, dichiara che un ruolo importante hanno avuto anche i problemi legati al funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare, in termini sia di concorrenza che di regolamentazione. Propone quindi di approfondire i meccanismi di trasmissione che legano i prezzi delle materie prime ai prezzi alla produzione e al consumo.

A questo scopo vengono prospettati, alle altre istituzioni comunitarie ed agli Stati membri, alcuni obiettivi (tabella di marcia in cinque punti):

1. promuovere la competitività della catena di approvvigionamento alimentare;

2. assicurare l'applicazione rigorosa e uniforme delle regole di concorrenza e delle norme di tutela dei consumatori sui mercati della fornitura dei prodotti alimentari da parte della Commissione europea e delle autorità nazionali responsabili della concorrenza e della tutela dei consumatori;

3. riesaminare a livello nazionale e/o a livello UE, se necessario, le disposizioni individuate come potenzialmente problematiche per il corretto funzionamento della catena di approvvigionamento alimentare;

4. migliorare le informazioni fornite ai consumatori, alle autorità pubbliche e agli operatori di mercato istituendo una sorveglianza europea permanente dei prezzi e della catena di approvvigionamento dei prodotti alimentari;

5. esaminare misure per scoraggiare la speculazione a danno degli operatori commerciali sui mercati delle materie prime agricole.

In merito al terzo punto, sono stati individuati diversi tipi di norme potenzialmente problematiche:

1. le norme che limitano l'entrata di nuove imprese sul mercato devono essere esaminate con attenzione e se necessario abolite, tenendo presente i loro obiettivi ambientali e sociali (settori del dettaglio e dei servizi);

2. dovrebbero essere esaminate a livello nazionale le norme che limitano la capacità delle imprese di esercitare la concorrenza sui prezzi;

3. dovrebbero essere scoraggiate le pratiche che causano distorsioni nei rapporti tra fornitori e dettaglianti (ritardi di pagamento e commissioni eccessive);

4. più in generale, potrebbe essere opportuno riesaminare le norme sugli orari di apertura dei negozi a livello nazionale in vista del loro impatto sui prezzi degli alimentari.

Le proposte avanzate dalla Commissione sembrano trascurare alcune altre criticità.

Soprattutto il documento non affronta il problema della lievitazione delle quotazioni alla fonte, quale somma dei prezzi pagati alle imprese agricole dai consumatori, delle sovvenzioni all'agricoltura assicurate dalla Comunità europea, dagli Stati nazionali e dalle Regioni e delle esenzioni - fiscali e contributive - di cui gode il comparto primario.

Proprio in tema di prezzi agricoli appare necessario oggi valutare l'operato della stessa Commissione in materia di Politica agricola comune (Pac), caratterizzata non da principi di efficienza ed efficacia quanto piuttosto da deroghe alle regole di concorrenza.

La Commissione conclude quindi invitando gli Stati membri a concentrarsi sulle disposizioni che regolano i settori a valle del comparto primario, ed in particolare sulla normativa commerciale.

Il testo del provvedimento è a disposizione presso la segreteria della Direzione Legale.



Bandi e finanziamenti

L'Informatore

febbraio 2009

In primo piano

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde per il 2009. **Pag. 51**

FINANZIAMENTI

- ▶ Bando voucher per la partecipazione a missioni economiche all'estero 2009 . . . **Pag. 51**
- ▶ Bando micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle Pmi **Pag. 52**

IN PRIMO PIANO

Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde Scadenza 31 dicembre 2009

Regione Lombardia e sistema camerale lombardo rilanciano per l'anno 2009 il bando voucher multiservizi per l'accompagnamento delle imprese lombarde in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione. Sono disponibili risorse pari a 1.600.000 €, di cui 488.000 € riservate alla Provincia di Milano, e 235.000 € destinate alla Provincia di Monza e Brianza. ▼

Le micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o operativa in Lombardia, ad esclusione di quelle operanti nei settori formazione e nei cd settori esclusi dal regime de minimis" (agricoltura e pesca; trasporti; esportazioni; trattamento preferenziale dei prodotti nazionali; produzione, trasformazione, commercializzazione di alcuni prodotti) possono richiedere un voucher che consente di acquisire diverse tipologie di servizi, quali: 1) Ricerca partner esteri; 2) Analisi di settore e ricerca di mercato finalizzata alla penetrazione nei mercati esteri; 3)

Ricerca agenti e distributori; 4) Ricerca fornitori; 5) Assistenza tecnica alle imprese; 6) Formazione/Informazione. Il voucher, del valore di 2.604,17 € (al lordo delle ritenute di legge), a fronte di una spesa minima di 4.000,00 €, può essere utilizzato dalle imprese dal 26 febbraio al 31 dicembre 2009 per acquisire uno o più servizi presso i soggetti fornitori individuati nell'elenco pubblicato sul sito internet: www.lombardiapoint.it.

Finanziamenti

Bando voucher per la partecipazione a missioni economiche all'estero per il 2009 Scadenze: 30 giorni prima dello svolgimento della missione prescelta (10 giorni in fase di prima applicazione)

In attuazione dell'accordo di programma per la competitività del sistema economico lombardo siglato tra Regione Lombardia e Camere di commercio lombarde, è stato approvato il nuovo bando finalizzato all'assegnazione di voucher alle imprese per la partecipazione a missioni imprenditoriali all'estero. Possono usufruire del voucher le micro Pmi, ad esclusione di quelle operanti nel settore della formazione e nei settori esclusi dalla normativa Ce "de minimis", aventi sede legale o operativa attiva in Lombardia. Le imprese interessate devono rivolgersi a: Camere di commercio lombarde e loro aziende speciali; LombardiaPoint esteri; associazioni di imprese; consorzi e società consortili; consorzi export; associazioni di categoria e territoriali industriali, artigianali e commerciali, così come elencati sul sito internet: www.lombardiapoint.it. Il valore del voucher erogato (al lordo delle ritenute di legge) è di 2.604,17 € per le destinazioni Giappone, Australia/Oceania, USA e Canada; 2.083,33 € per le destinazioni Asia, Russia, America Latina, Mediterraneo e Africa; 1.041,67 € per le destinazioni Ue 15 e Svizzera 1.562,50; € per le altre destinazioni Europa. In fase di prima applicazione del bando la richiesta di voucher dovrà essere presentata dal 23/02/2009 entro 10 gg. dalla data di svolgimento della missione prescelta (01/03/2009 - 30/04/2009); successivamente entro 30 gg. dalla data di svolgimento (01/05/2009 - 31/07/2009; 01/08/2009 - 31/10/2009; 01/11/2009 - 31/12/2009). Il calendario delle missioni viene aggiornato con cadenza trimestrale ed è visibile sul sito internet: www.lombardiapoint.it.

BANDI E FINANZIAMENTI



Bandi e finanziamenti

**Bando micro progetti
a dimensione regionale
e macro progetti
su grandi aree geografiche
per l'internazionalizzazione
delle Pmi
Scadenze: 2 marzo 2009
proposta progettuale
15 giugno 2009
adesione formale**

Pubblicato il bando micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle Pmi all'interno dell'Asse 2 "Internazionalizzazione" dell'accordo di programma tra Regione e Unioncamere Lombardia. Lo stanziamento finanziario previsto sul bando è di 7 milioni € (di cui 3 milioni € da parte delle Camere di commercio e 4 milioni € della Regione) allo scopo di sostenere e promuovere la competitività e l'internazionalizzazione delle proprie imprese, finanziando azioni di supporto alla presenza all'estero del sistema imprenditoriale lombardo attraverso tre linee di azioni:

1) Iniziative per la partecipazione di Pmi lombarde a eventi internazionali e fiere in Unione europea e nei Paesi prioritari

L'Informatore

febbraio 2009

Finanziamenti

dell'accordo di programma (microprogetto - per 2 milioni €);
2) Consolidamento della presenza di Pmi lombarde su mercati nei Paesi prioritari dell'accordo di programma (microprogetto - 2 milioni €);

3) Progetti integrati in almeno 2 macroaree o almeno due Paesi prioritari dell'accordo di programma (macroprogetto - 3 milioni €).

Sono finanziabili progetti di internazionalizzazione, presentati da partenariati di progetto che, oltre alle Pmi di tutti i settori (nel numero minimo descritto in ogni linea d'azione), dovrà comprendere almeno altre due categorie di soggetti lombardi tra i seguenti: Cciao e loro aziende speciali, il cui statuto preveda attività di internazionalizzazione delle imprese; cooperative, consorzi e Ati; associazioni datoriali lombarde eventualmente tramite le relative società di servizi partecipate; soggetti titolari di Lombardia Point estero; università lombarde e sistema della ricerca (iscritti al sistema Questio). La spesa minima ammissibile per progetto è di: 25 mila euro per i microprogetti (per un contributo pari al 50% delle spese ammissibili fino al massimo di 50 mila euro); 200 mila euro per i macroprogetti (per un contributo pari al 50% delle spese ammissibili fino al massimo di 200 mila euro). La procedura per la presentazione delle proposte progettuali deve rispettare la seguente tempistica: A) presentazione della proposta progettuale comprensiva dell'indicazione del numero di imprese coinvolte (pena la non ammissibilità della domanda): entro il 2 marzo 2009; B) presentazione dell'adesione formale delle imprese (lettere di partenariato): entro il 15 giugno 2009 (pena la revoca del contributo assegnato).



Formazione

Indice

IN PRIMO PIANO

► Aiuti di Stato alle imprese per il finanziamento di attività formative. . . . **Pag. 53**

IN PRIMO PIANO

Aiuti di Stato alle imprese per il finanziamento di attività formative

Sono di recente intervenute delle novità rilevanti in merito agli aiuti di Stato, disciplinati da normative europee, che contribuiscono finanziariamente alla realizzazione di progetti di formazione continua.

Le imprese che si avvalgono di risorse pubbliche destinate al finanziamento di interventi formativi rivolti ai lavoratori sono tenute a scegliere tra due regimi:

A. Regolamento Ce n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce in merito agli aiuti destinati alla formazione, così come modificato ed integrato dal regolamento n. 363/2004 (regime chiamato "aiuti alla formazione")

B. Regolamento Ce n. 69/2001 e successivo n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato Ce in merito agli aiuti d'importanza minore (cosiddetto regime "de minimis"). ►

Con riferimento al regime A di "aiuti alla formazione" nell'agosto del 2008 (1) è stata aumentata di dieci punti percentuali l'intensità dell'aiuto riservato alle piccole imprese, che è così passata da un massimo del 70% all'80% di finanziamento dei costi ammissibili per la formazione generale, ovvero la formazione che fornisce competenze applicabili dal lavoratore non solo presso l'impresa beneficiaria ma ampiamente trasferibili anche ad aziende o settori di occupazione diversi.

A partire dallo scorso agosto quindi le imprese di piccole dimensioni (che, in base ai criteri di definizione forniti dall'Unione europea, sono le realtà che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro) contribuiscono obbligatoriamente, con importi pari almeno al 20%, al sostegno del costo complessivo ammissibile dei progetti formativi.

Rimane invece invariata la percentuale di finanziamento per gli interventi di formazione che interessano le medie (2) e grandi imprese, che rimane rispettivamente pari al limite massimo del 70% e del 60% (come da schema riepilogativo riportato sotto).

In merito invece al regime B la soglia "de minimis" dell'importo che può essere erogato a sostegno di un'impresa senza obbligo di notifica (3) (ovvero di trasmissione alla Commissione europea dell'elenco dettagliato dei finanziamenti ricevuti) viene elevata da 200mila euro a 500mila euro. Si tratta però di una misura temporanea, valida fino alla fine del 2010 (tra due anni infatti si tornerà al limite di 200mila euro di finanziamenti in un triennio) e finalizzata ad aumentare il sostegno alle aziende nell'attuale fase di crisi economica e creditizia.

Aiuti alla formazione

	Contributo pubblico	Cofinanziamento aziendale
Piccola impresa	80%	20%
Media impresa	70%	30%
Grande impresa	60%	40%

(1) Regolamento Ce n. 800/2008 del 6 agosto 2008.

(2) Alla categoria delle medie imprese appartengono le aziende che occupano un numero di persone compreso tra 50 e 249, il cui fatturato annuo è compreso tra i 10 milioni e i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

(3) Trattato Ce articolo 88, paragrafo 3.

l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 194 febbraio 2009
anno LIII

**Organo d'informazione
e documentazione
dell'Unione del commercio
del turismo, dei servizi
e delle professioni
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE
Gianroberto Costa

REDAZIONE
Federico Sozzani
Corso Venezia 49
20121 Milano

PUBBLICITÀ (in esclusiva)
Edicom Srl
Via Alfonso Corti, 28 - 20133 MILANO
Tel. 02/70633694 fax 02/70633429

PROPRIETÀ
**Unione del commercio del turismo
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE
Promo Ter Unione
sede e amministrazione
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA
Amilcare Pizzi Spa
Via Amilcare Pizzi, 14
20092 Cinisello Balsamo
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)
- art. 1, comma 1 DCB Milano
Una copia euro 0,568



Promo.Ter
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI
E DELLE PROFESSIONI



Unione
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA
ED I SUOI COLLABORATORI
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE
SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO**
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE
IGIENE DEGLI ALIMENTI**
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)
Tel. 02-7750.590/591
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE
PRIVACY**
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.privacy@unione.milano.it

CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE
QUALITA'**
(Sistemi gestione qualità aziendali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE
ENERGIA & AMBIENTE**
(Risparmio Energetico-
Servizi Ambientali)
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER
BASILEA 2**
Tel. 02-76.02.80.42/15
club.basilea2@unione.milano.it

I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77



Commercio estero

Indice

IN PRIMO PIANO

- ▶ Dal 2010, esteso l'obbligo di presentare i modelli Intrastat anche per le prestazioni di servizi **Pag. 55**

LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Dazio antidumping sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili dalla Cina. Regolamento (Ce) n. 1130/2008 della Commissione **Pag. 56**
- ▶ Direttiva 2008/103/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Immissione di pile e accumulatori sul mercato **Pag. 56**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 1244/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (Ce) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (Cee) n. 2454/93. Definizione della nozione di "prodotti originari" e particolare situazione di Cambogia, Laos e Nepal per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tali paesi nella Comunità **Pag. 57**
- ▶ Regolamento (Ce) n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008. Disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. (A disposizione presso la Direzione Settore Commercio Estero). **Pag. 58**

IN PRIMO PIANO Dal 2010 obbligo di presentare i modelli Intrastat anche per prestazioni di servizi

Dal 1° gennaio 2010 scatterà l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat anche in relazione alle prestazioni di servizi. È questa un'ulteriore novità introdotta dalla direttiva 2008/8/Ce, che, se

sarà nel contempo approvata la normativa proposta con la Com (2008) 147, renderà assai più stringenti, estendendole anche ai servizi, le regole in materia di comunicazione dei dati delle operazioni intracomunitarie. ▼

La Commissione, con la comunicazione diffusa il 17 marzo scorso, ha formalizzato una proposta di direttiva volta a modificare la disciplina recata dalla direttiva 2006/112/Ce in materia di elenchi riepilogativi e dichiarazioni periodiche Iva, completando così il quadro sistematico che si delineerà a partire dal 2010, per effetto della contestuale entrata in vigore della direttiva sul luogo di prestazione dei servizi. Questa, in particolare, intervenendo sull'articolo 262 della direttiva 2006/112/Ce, estende l'obbligo di presentazione del modello Intrastat (finora previsto solo per le cessioni di beni) alle prestazioni di servizi per le quali all'assolvimento dell'imposta è tenuto il committente mediante il meccanismo del reverse charge. Ciò stante, la Com (2008) 147, al fine di combattere i fenomeni di evasione dell'imposta, nella ricerca di un adeguato grado di armonizzazione dell'assetto normativo in materia di informativa sui servizi, ha previsto che nella dichiarazione periodica Iva debba trovare indicazione anche l'ammontare totale dei servizi acquisiti presso prestatori comunitari con l'obbligo dell'inversione contabile. In questo modo si rende possibile un raffronto "incrociato" con i dati dell'Intrastat, il quale è rafforzato, in termini di significatività, dall'accorciamento dei tempi di presentazione sia della dichiarazione Iva che dei detti elenchi. Infatti, la comunicazione 2008/147, modificando l'articolo 252 della direttiva 2006/112/Ce, impone un obbligo dichiarativo mensile a tutti i soggetti passivi che nel corso dell'anno precedente hanno realizzato un ammontare complessivo di acquisti di beni e servizi (implicanti il reverse charge) dal mercato intracomunitario superiore a 200.000 euro. A ciò si affianca l'abbreviazione del periodo di riferimento degli Intrastat, che diviene per tutti mensile, in luogo dell'attuale ordinario termine trimestrale. In questo modo, prevedendo un lasso temporale utile di un mese sia per la presentazione della dichiarazione Iva che per quella degli elenchi riepilogativi, si realizza, di fatto, un sistema in grado di raccogliere e confrontare le informazioni connesse agli scambi intracomunitari, siano essi di beni ovvero di servizi, su base mensile, con evidenti benefici nel campo della repressione delle frodi Iva. In sostanza dunque, il sistema che (verosimilmente) entrerà in vigore dal 2010 è impostato su una dichiarazione inclusiva anche delle informazioni relative all'acquisto di servizi dal mercato intracomunitario, la quale assumerà cadenza mensile per quegli operatori che risultano acquirenti di beni e servizi (regolati con l'inversione contabile) dal mercato comunitario per un ammontare eccedente 200.000 euro annuali. Gli elenchi Intrastat, nel contempo, dovranno dar conto delle operazioni (comprese le prestazioni di servizi) svoltesi nell'analogo intervallo di un mese (anziché nel trimestre), con obbligo di

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

trasmissione, esclusivamente attraverso canale informatico, entro il mese successivo a quello di riferimento.

Queste novità pongono dunque, in prospettiva, non poche problematiche per gli operatori, che dovranno modellare il proprio consolidato modo di agire su un sistema assai distante rispetto a quello attualmente in vigore nel nostro Paese. A oggi, in Italia, la dichiarazione Iva è presentata esclusivamente con cadenza annuale, così come la trasmissione mensile degli Intrastat è un obbligo limitato alle cessioni di beni e pre-

Dazio antidumping sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili dalla Cina

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1130/2008 della Commissione del 14 novembre 2008. Istituzione un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili originari della Repubblica popolare cinese.**

1. Procedimento

1.1. Apertura

(1) In data 16 febbraio 2008, con avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura»), la Commissione annunciava l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di candele, ceri ed articoli simili originari della Repubblica popolare cinese (Rpc o «paese interessato»).

(2) Il procedimento è stato aperto a seguito di una denuncia presentata il 3 gennaio 2008 da alcuni produttori di alcuni tipi di candele, ceri e articoli simili che rappresentano la maggioranza, in questo caso il 60 % circa, della produzione comunitaria totale di candele, ceri e articoli simili. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie atti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping relative ai suddetti prodotti, il notevole pregiudizio ad esse dovuto e a giustificare l'apertura di un procedimento.

1.2. Parti interessate dal procedimento

(3) La Commissione ha avvisato ufficialmente i denunciati, i produttori esportatori, gli importatori, altri utenti notoriamente interessati nonché i rappresentanti della Rpc dell'apertura del procedimento. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4) I denunciati, altri produttori comunitari, produttori esportatori della Rpc, importatori (compresi grandi gruppi di dettaglianti) e fornitori di materie prime hanno comunicato i loro punti di vista. Sono state sentite tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un'audizione.

(5) Nell'avviso d'apertura, la Commissione aveva annunciato che avrebbe potuto fare ricorso alla tecnica di campionamen-

L'Informatore

febbraio 2009

In primo piano

visto solo a carico dei soggetti con volume di affari intracomunitario elevato. Sarà dunque necessario che il processo di armonizzazione sia gestito con attenzione da parte delle autorità nazionali, per evitare l'instaurazione di un regime eccessivamente carico di adempimenti.

Maggiori oneri attribuibili al nuovo sistema graveranno comunque su quelle imprese identificate in una pluralità di Stati membri, perché vedranno moltiplicarsi gli obblighi dichiarativi, con inevitabile incremento dei costi di compliance.

Legislazione comunitaria

to, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base, per determinare il dumping e il pregiudizio. Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento, tutti i produttori esportatori della Rpc, gli importatori e i produttori comunitari sono stati invitati a contattare la Commissione e a fornire, come specificato nell'avviso di apertura, le informazioni di base sulle loro attività connesse al prodotto in esame durante il periodo dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2007.

(6) Come spiegato ai successivi paragrafi da (33) a (40), hanno fornito le informazioni richieste, esprimendo il loro accordo all'inclusione in un campione, 41 produttori esportatori della Rpc. In base alle informazioni ricevute dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, la Commissione ha scelto un campione di otto produttori nella Rpc o gruppi di imprese collegate, aventi il più elevato volume di esportazioni verso la Comunità. Sono stati consultati e hanno dato il loro assenso alla selezione del campione tutti i produttori esportatori in interessati nonché la loro associazione e le autorità della Rpc.

(7) Per consentire ai produttori esportatori della Rpc di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (market economy treatment - Met) o un trattamento individuale (individual treatment - IT), i servizi della Commissione hanno inviato appositi formulari ai produttori esportatori notoriamente interessati e alle autorità della Rpc.

(8) La Commissione ha comunicato ufficialmente i risultati del Met ai produttori esportatori interessati della Rpc, alle autorità della Rpc e ai denunciati. Inoltre, è stata data loro l'opportunità di comunicare i propri punti di vista per iscritto e di chiedere un'audizione se avessero ragioni particolari per essere sentiti.

Immissione di pile e accumulatori sul mercato

► **DIRETTIVA 2008/103/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008. Modifica alla direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile**



Commercio estero

e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato (Testo rilevante ai fini del See)

(1) È opportuno chiarire l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/66/Ce affinché le pile e gli accumulatori che sono stati immessi legalmente sul mercato comunitario prima del 26 settembre 2008 e che non sono conformi a detta direttiva possano restare in commercio nella Comunità dopo tale data. Tale chiarimento permetterebbe di assicurare la certezza giuridica per quanto riguarda le pile immesse sul mercato nella Comunità e garantirebbe il corretto funzionamento del mercato interno. La misura è conforme al principio della riduzione al minimo dei rifiuti e contribuirebbe a ridurre gli oneri amministrativi.

(2) La direttiva 2006/66/Ce dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

Articolo 1

Modifica della direttiva 2006/66/Ce

L'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2006/66/Ce è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva non siano immessi sul mercato dopo il 26 settembre 2008. Le pile e gli accumulatori che non soddisfano i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e che dopo questa data sono immessi sul mercato devono essere ritirati dal mercato.»

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 gennaio 2009. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

L'Informatore

febbraio 2009

Legislazione comunitaria

Definizione della nozione di "prodotti originari" Particolare situazione di Cambogia, Laos e Nepal

► REGOLAMENTO (Ce) n. 1244/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008. **Modifica al regolamento (Ce) n. 1614/2000 recante deroga al regolamento (Cee) n. 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di «prodotti originari» stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità.**

(1) Con il regolamento (Ce) n. 980/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate, la Comunità ha concesso questo tipo di preferenze alla Cambogia. Il regolamento (Ce) n. 980/2005, che scade il 31 dicembre 2008, sarà sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2009 dal regolamento (Ce) n. 732/2008 del Consiglio, che conferma la concessione delle suddette preferenze tariffarie alla Cambogia da parte della Comunità.

(2) Il regolamento (Cee) n. 2454/93 definisce la nozione di «prodotti originari» applicabile nell'ambito del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate. Esso prevede inoltre una deroga a tale definizione a favore dei paesi beneficiari del sistema delle preferenze generalizzate (Spg) meno sviluppati che ne facciano debita richiesta alla Comunità.

(3) La Cambogia ha beneficiato di tale deroga per alcuni prodotti tessili in virtù del regolamento (Ce) n. 1614/2000 della Commissione, che è stato prorogato a varie riprese e che scadrà il 31 dicembre 2008.

(4) Con lettere del 31 luglio e del 15 ottobre 2008 la Cambogia ha presentato una richiesta di proroga della deroga, conformemente all'articolo 76 del regolamento (Cee) n. 2454/93.

(5) In occasione dell'ultima proroga della validità del regolamento (Ce) n. 1614/2000, decisa con il regolamento (Ce) n. 1807/2006 della Commissione, si auspicava che nuove norme sull'origine, nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate, più semplici e più favorevoli allo sviluppo, sarebbero state in vigore prima della scadenza della deroga. Tuttavia non sono ancora state adottate nuove norme sull'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate e non si prevede che queste nuove norme entrino in vigore prima della fine del 2009.

(6) La richiesta dimostra che l'applicazione delle norme sull'origine relative alle lavorazioni o trasformazioni sufficienti e al cumulo regionale comprometterebbe la possibilità dell'industria dell'abbigliamento della Cambogia di proseguire le

COMMERCIO ESTERO



Commercio estero

esportazioni nella Comunità e rappresenterebbe un deterrente per gli investimenti. Ne conseguirebbero ulteriori chiusure di imprese con un aumento della disoccupazione in tale paese. Appare inoltre che l'applicazione, anche solo per un breve periodo, delle norme sull'origine nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate attualmente in vigore sarebbe suscettibile di avere le conseguenze sopra descritte.

(7) È opportuno che il periodo di proroga della deroga copra il tempo necessario per adottare ed applicare nuove norme sull'origine nell'ambito dell'Spg. Poiché la conclusione di contratti a lungo termine che beneficiano della deroga è di grande importanza per la stabilità e la crescita dell'industria cambogiana, occorre prorogare la deroga per un periodo sufficiente a permettere agli operatori economici di portare a compimento i contratti a lungo termine.

(8) È opportuno che, con l'applicazione delle nuove norme sull'origine che saranno adottate, i prodotti cambogiani attualmente ammissibili al trattamento tariffario preferenziale esclusivamente grazie all'applicazione della deroga, in futuro possano beneficiare di tale trattamento nell'ambito dell'applicazione delle nuove norme sull'origine. In quel momento la deroga diventerà superflua. Per chiarezza nei confronti degli operatori sarà pertanto necessaria abrogare il regolamento (Ce) n. 1614/2000 con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove norme sull'origine.

(9) Occorre prorogare la deroga fino alla data di entrata in applicazione delle nuove norme sull'origine che saranno stabilite nell'ambito del regolamento (Cee) n. 2454/93, ma in ogni caso è necessario che la sua applicazione sia limitata al 31 dicembre 2010.

(10) Occorre pertanto modificare il regolamento (Ce) n. 1614/2000.

(11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1614/2000 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 La deroga prevista dall'articolo 1 riguarda i prodotti importati e trasportati direttamente dalla Cambogia nella Comunità, limitatamente ai quantitativi annui elencati in allegato per ciascun prodotto, nel periodo che va dal 15 luglio 2000 fino alla data di applicazione di una modifica del regolamento (Cee) n. 2454/93 in ordine alla definizione della nozione di prodotti originari utilizzata a fini del sistema delle preferenze generalizzate; in ogni caso la deroga cessa di applicarsi il 31 dicembre 2010.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Il 12 dicembre 2008, la Commissione ha emanato regolamenti del tutto analoghi per Laos (Regolamento (Ce) n. 1236/2008) e Nepal (Regolamento (Ce) n. 1245/2008).

Codice doganale comunitario Disposizioni di applicazione

► **REGOLAMENTO (Ce) n. 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008. Modifica al regolamento (Cee) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.**


(1) Il regolamento (Cee) n. 2454/93 della Commissione attualmente fissa disposizioni relative alle autorizzazioni uniche, che interessano le amministrazioni doganali di più Stati membri, soltanto in relazione ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare.

(2) In considerazione della strategia di Lisbona, che mira a rendere l'Ue l'economia più competitiva del mondo, è essenziale creare un ambiente moderno e semplificato che offra le condizioni per un effettivo mercato interno in grado di garantire l'aumento della competitività e di evitare distorsioni della concorrenza tra società di Stati membri diversi. Autorizzazioni uniche per le procedure semplificate e autorizzazioni uniche integrate consentirebbero agli operatori di centralizzare e integrare le funzioni contabili, logistiche e distributive con una conseguente riduzione dei costi amministrativi e di transazione, e comporterebbero quindi un'effettiva semplificazione. È pertanto opportuno estendere le disposizioni relative alle autorizzazioni uniche all'uso delle procedure di dichiarazione semplificata e di domiciliazione.

(3) Di conseguenza, è opportuno che le attuali definizioni di «autorizzazione unica» relative ai regimi doganali economici e alla destinazione particolare siano unite a quelle per la procedura di dichiarazione semplificata e per la procedura di domiciliazione, in considerazione del possibile uso combinato di tali procedure.

(4) Il regolamento (Ce) n. 1875/2006 della Commissione che modifica il regolamento (Cee) n. 2454/93 ha stabilito le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata o da iscrivere nelle scritture nella procedura di domiciliazione. È opportuno che nelle autorizzazioni uniche, le indicazioni minime da fornire nella procedura di dichiarazione semplificata siano la quantità massima di dati che può essere fornita ad un ufficio doganale di un altro Stato membro.

(5) Poiché i certificati Aeo, in particolare quelli per le semplificazioni doganali, sono spesso combinati con le autorizzazioni uniche, è opportuno uniformare il più possibile le norme sulla concessione, sospensione e revoca dei due tipi di autorizzazioni, comprese le disposizioni sulle scritture che consentono l'appropriato audit della procedura.



Economico

L'Informatore

febbraio 2009

Economia

ECONOMICO

Indice

ECONOMIA

► Azioni trasversali per i progetti di distretto commerciale urbano della Lombardia **Pag. 59**

INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia **Pag. 63**
 ► Indice delle vendite al dettaglio **Pag. 64**

**In
PRIMO
PIANO**

Azioni trasversali per i progetti di distretto commerciale

urbano della Lombardia

Le azioni di sistema previste quali strumenti essenziali per assicurare il successo dei Distretti Commerciali fanno riferimento a tre ambiti tematici:

- monitoraggio;
- completamento del marketing mix;
- formazione.

La Scuola Superiore Ctsp può sviluppare queste azioni e mettere a disposizione delle imprese e dei soggetti no profit un'infrastruttura comune che consenta di utilizzare il patrimonio di conoscenze acquisito, la modalità più adatta è il Portale declinato in tre sezioni. ▼

Monitoraggio

Il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di governo dei distretti commerciali urbani è contemplato dal relativo bando regionale e, quindi, rientra tra gli strumenti da adottare per potere accedere al contributo finanziario previsto.

Nei criteri di valutazione della domanda di finanziamento si afferma che sarà valutata la capacità di definire parametri ed indicatori d'impatto:

- concreti;
- misurabili;
- coerenti e calibrati alla realtà.

Questo strumento di analisi e valutazione delle performance corrisponde ad un'esigenza organizzativa dei distretti commerciali urbani, poiché solo obiettivi concreti e misurabili rendono possibile una verifica dell'efficacia delle politiche adottate.

I benefici ottenuti dal programma di intervento potranno essere così presentati a tutti i partner, rafforzando la condivisione del progetto e ponendo le premesse per nuove adesioni.

La gestione di un progetto di rilancio dei centri commerciali naturali comporta il controllo della dinamica delle principali funzioni in cui si articola il sistema, economica, urbanistica, socio-culturale, con l'obiettivo di gestire tutte le componenti e ottimizzare la sinergia fra loro.

Il caso del distretto di Glasgow qui riprodotto presenta una serie di obiettivi cui corrisponde una batteria di indicatori, tutto finalizzato a considerare le funzioni che interagiscono nella vita di un centro commerciale naturale e ne possono favorire lo sviluppo.

I risultati economici figurano al primo posto, ma non sono gli unici elementi da sottoporre ad osservazione, perché altri fattori, che non hanno diretta ripercussione sulle vendite, concorrono a costruire l'immagine del distretto.

Il "patrimonio" del sistema è, infatti, composto da beni materiali, come le attività economiche, le infrastrutture, gli edifici, gli elementi dell'arredo urbano, e beni immateriali come l'atmosfera e il piacere di visitare un ambiente gradevole, la qualità dei programmi di animazione.

In questa prospettiva è importante conoscere il numero di visitatori nei periodi "normali" e in occasione di eventi speciali, così come è rilevante sapere come i "city user" percepiscono la qualità dell'ambiente urbano, in primo luogo le condizioni di pulizia e sicurezza sperimentabili nel distretto.

Un sistema di monitoraggio completo offre alle singole imprese del centro commerciale naturale il vantaggio di potere accedere ad informazioni sulla dinamica dei fondamentali dell'economia, che rappresenta un vero e proprio benchmark, punto di riferimento, per valutare la propria performance.

Se almeno la metà delle aziende presenti contribuisce a costruire un indicatore mensile delle vendite, articolato per macro segmento di consumo e se tale attività si ripete in altri contesti urbanistico commerciali dello stesso genere, la singola azienda arriva a potere disporre di un bagaglio più ampio e, quindi, affidabile nella comparazione dei risultati di produttività.

Il controllo di gestione si estende dalle singole imprese all'insieme delle attività commerciali e di servizio del distretto.

L'efficacia delle politiche di governo deve essere sottoposta a verifica nella duplice prospettiva del tempo e dello spazio, considerando sia la dinamica delle variabili nell'arco del tempo, che, a parità di tempo, comparando le loro performance in diversi contesti economico territoriali.

* Nella rilevazione del fenomeno secondo la prospettiva del tempo è necessario disporre di una serie storica sufficientemente lunga per potere attribuire la variazione osservata in un determinato periodo alla specifica causa che l'ha determinata.

* Nella rilevazione del fenomeno secondo la prospettiva dello spazio è necessario garantire una comparazione omogenea



Obiettivi principali	Indicatori di performance
Miglioramento dei risultati economici delle imprese operanti nell'area	<ul style="list-style-type: none"> • Variazione delle vendite commerciali • Livelli di occupazione • Variazione degli investimenti nell'area • Mix dell'offerta commerciale • Tasso di negozi non locati/attivi
Miglioramento dell'ambiente e della qualità del centro città	<ul style="list-style-type: none"> • Percezione dei city user • Tasso di criminalità • Tasso di presenza dei graffiti
Incremento della frequentazione del centro città	<ul style="list-style-type: none"> • Flussi di traffico pedonale • Grado di utilizzo dei parcheggi • Grado di utilizzo dei mezzi pubblici
Miglioramento dell'immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Frequenza e copertura dei media
Miglioramento della competitività	<ul style="list-style-type: none"> • Variazione degli investimenti nell'area • Variazione dei canoni di locazione

tra i diversi termini di confronto al fine di non alterare il giudizio sui risultati. Può essere utile confrontare centri commerciali naturali della stessa scala dimensionale, simili nella struttura economica ed urbanistica, diversi nella gestione, per mettere in luce i vantaggi delle politiche di gestione predisposte. Il numero e il tipo di indicatori di performance adottati non dipende solo dagli obiettivi del monitoraggio, ma anche dal vincolo dei costi nella raccolta, elaborazione e diffusione delle informazioni.

Si impone quindi una mediazione tra la finalità di assicurare il più ampio spettro di controllo delle variabili e l'esigenza di contenere entro una certa soglia il costo complessivo di tutta l'attività di monitoraggio.

Il principale vantaggio di un modello univoco da proporre ai diversi distretti della nostra Regione è senz'altro quello di porre le basi per una corretta e utile comparazione nello spazio con l'obiettivo di sfruttare i benefici dell'analisi di benchmarking.

Completamento del marketing mix

In Lombardia esistono almeno 100 centri commerciali naturali che per consistenza, identità economica e territoriale, ampiezza e profondità di gamma d'offerta di beni e servizi possono fronteggiare la concorrenza dei centri commerciali pianificati extraurbani, avviando e sviluppando politiche di governo di distretto.

Intervenire sulla gamma di offerta, correggendo gli squilibri e potenziando gli spazi disponibili, è una prerogativa dei centri commerciali pianificati, in cui la società di gestione è proprietaria delle unità immobiliari e, quindi, può decidere in completa autonomia quali tipologie esercizi inserire nella galleria della struttura.

Anche la decisione di ampliare lo spazio di vendita o, addirittura, di trasferire il centro commerciale non richiede una mediazione tra diversi centri decisionali, la proprietà è unica,

le decisioni possono essere assunte senza vincoli esterni e sono di solito sostenute da una disponibilità finanziaria adeguata, sia attraverso mezzi di autofinanziamento, che in relazione al credito bancario.

Tutte queste condizioni favorevoli non si ripropongono nel caso dei centri commerciali naturali, perché la proprietà immobiliare è frammentata, le decisioni di governo del sistema coinvolgono diversi centri decisionali, lo spazio a disposizione per ampliamenti non è facilmente reperibile, il trasferimento è un'opzione strategica esclusa a priori dal ventaglio delle alternative.

Governare l'offerta di beni e servizi di un distretto commerciale urbano è, tuttavia, possibile, anche se l'esercizio di questa funzione non può avvenire con le stesse modalità e con la stessa libertà che contraddistingue la gestione dei centri commerciali pianificati.

Nei sistemi commerciali e urbani governati dal partenariato comune/associazione imprenditoriale del commercio, l'intervento sulla gamma di beni e servizi in offerta può essere concepito e realizzato secondo due diverse prospettive temporali. Un orizzonte di lungo periodo implica il coinvolgimento della proprietà immobiliare, la condivisione di una strategia unitaria che sulla base di alcuni vincoli e, soprattutto, di adeguate risorse possa gestire l'allocazione delle unità immobiliari disponibili secondo criteri di efficienza economica.

Man mano che si renderanno disponibili le unità immobiliari del distretto il sistema cercherà di favorire l'insediamento di imprese che gestiscano attività complementari in grado di rafforzare la capacità di attrazione economica e culturale del sistema con reciproco vantaggio degli operatori economici e dei proprietari immobiliari.

I primi potranno trarre beneficio dai maggiori volumi di vendita e, quindi, di margine correlati ai più elevati flussi di clientela che una gamma più ricca di offerta è in grado di garantire.



Il vantaggio per i secondi si potrà concretizzare nel prezzo dell'immobile che è correlato all'entità dei flussi di utenti e visitatori del distretto.

In una prospettiva di breve e medio periodo l'azione di riequilibrio del mix merceologico è condizionata dalla disponibilità di spazi immobiliari per l'insediamento di nuovi punti vendita o servizi.

A parte il fisiologico turn-over commerciale il fenomeno acquista particolare peso quantitativo o in presenza di una sofferenza del distretto o quando terreni o immobili cambiano destinazione d'uso e si prospetta un consistente aumento della superficie di vendita destinata al commercio, alla ristorazione, ai servizi in genere, compresi quelli dell'area del tempo libero.

La finalità del progetto è realizzare un servizio di consulenza per il marketing immobiliare dei distretti commerciali urbani in via di costituzione.

La consulenza di economia urbana e valutazione del potenziale giro d'affari del nuovo punto vendita sarà prestata dalla Scuola Superiore Ctsp all'agenzia immobiliare che ha ricevuto dal proprietario l'incarico a vendere o affittare l'unità disponibile.

Tale contributo sarà coerente alle aspettative progettuali e giustificato nel suo profilo economico-gestionale se:

1. la tipologia di impresa insediata nell'immobile corrisponderà a quella suggerita;
2. i risultati delle vendite e dell'utile corrisponderanno alle previsioni formulate;
3. il tempo necessario a concludere la ricerca del candidato e definire il contratto risulterà inferiore a quello che intercorre normalmente;
4. il prezzo dell'immobile o il valore del canone sarà almeno pari alle quotazioni "normali".

Sapere quale tipologia di impresa possa essere attivata con profitto nel Distretto e disporre del suo business plan facilita l'attività d'intermediazione immobiliare, ma non è decisiva per la ricerca del candidato ottimale.

Questa esigenza dell'agenzia può essere meglio accolta e soddisfatta da una promozione efficace della proposta immobiliare, che potrebbe concretizzarsi nella creazione di un sito internet appositamente dedicato al marketing immobiliare dei Duc.

Questo strumento di comunicazione potrebbe essere progettato e realizzato a cura di Unione con le sue associazioni specializzate nell'intermediazione immobiliare con l'obiettivo di:

- * presentare i contenuti tradizionali della proposta di compravendita o locazione;
- * illustrare i connotati principali del distretto;
- * rendere disponibile l'analisi del business plan;

Il marketing immobiliare dei distretti deve a sua volta essere pubblicizzato presso il pubblico delle imprese più sensibili a raccogliere le opportunità di investimento commerciale ed immobiliare in queste realtà.

La rilevanza istituzionale e sindacale di questa iniziativa suggerisce di finanziare questa attività con risorse pubbliche e di affidare l'incarico di contattare le imprese a soggetti che non abbiano un interesse diretto a concludere la trattativa di ven-

dita o locazione.

La Scuola Superiore Ctsp può predisporre, in collaborazione con le associazioni di categoria, un repertorio delle medie e grandi imprese che si pongano come soggetti candidati ad investire nell'attivazione di punti di vendita dei distretti commerciali urbani.

Questa ricerca è orientata ad aziende che operano in questi macrosegmenti di mercato:

- * grande distribuzione;
- * distribuzione intermedia;
- * ristorazione;
- * agenzie di viaggio;
- * servizi per il tempo libero, spettacolo e cultura.

Formazione

Attualmente in Lombardia le esperienze in tema di distretti commerciali urbani non ha raggiunto quel livello di diffusione e quel grado di maturità, che consente di individuare con facilità le figure professionali dedicate alla gestione dei programmi d'intervento e, in un'ottica di medio periodo, il coordinamento della complessa macchina organizzativa di questi sistemi.

Inoltre il funzionamento del distretto non può prescindere dall'apporto di consulenze esterne, specializzate in diversi ambiti ed aree della formazione universitaria:


- * economia urbana ed economia della distribuzione e dei servizi;
- * diritto;
- * architettura ed urbanistica;
- * ingegneria, con particolare riferimento all'analisi della mobilità;
- * psicologia e sociologia,

Attualmente si avverte una penuria di professionalità specifica per i distretti commerciali urbani in tutte queste discipline proprio perché gli strumenti teorici di ciascuna di esse hanno avuto in Italia poche occasioni di essere applicati ed essere messi alla prova.

Il progetto di formazione è rivolto a due distinti sistemi di competenze, quelle che ruotano intorno alla figura del manager di distretto e quelle che si riferiscono al mondo della consulenza. Nel primo caso l'obiettivo è fornire al manager e ai suoi collaboratori gli strumenti necessari per gestire il sistema diversificato di consulenze che occorre attivare per progettare ed avviare la nascita di un distretto.

Nel secondo caso l'esperto dovrà affinare le sue competenze specialistiche nello studio delle soluzioni specifiche adatte per il format dei distretti commerciali urbani e, quindi, avrà bisogno di approfondire l'esame dei casi concreti in cui tali studi sono stati svolti ed applicati alla realtà.

1. Manager di distretto e suoi collaboratori. Formazione destinata a funzionari dei comuni lombardi e delle associazioni imprenditoriali territoriali del commercio, finalizzata a illustrare l'analisi del contesto e le buone prassi operative nella progettazione, avvio e conduzione dei distretti commerciali urbani. La durata del corso, gli strumenti didattici, il livello di approfondimento dovranno essere coerenti all'obiettivo della formazione ricordando che questa figura professionale ha il suo punto di forza nella capacità di gestire le relazioni con i diversi soggetti del partenariato e di maturare una visione



Economico

strategica multidisciplinare del sistema che deve guidare. I candidati al corso dovranno essere individuati all'interno dei due enti. Nel primo caso attivando la ricerca nei settori urbanistica, commercio, cultura; nel secondo caso prendendo in esame gli assistenti dei segretari di associazione territoriale.

2. Consulente professionale. Formazione destinata a neolaureati e giovani collaboratori degli studi di consulenza attivi in tutte le discipline specialistiche elencate sopra. L'obiettivo è, da un lato, mostrare a ciascuna area di competenza l'importanza delle altre e, quindi, favorire il lavoro di squadra, dall'altro abituare gli esperti ad utilizzare gli strumenti della propria area di competenza secondo la metodologia di lavoro e le soluzioni di contenuto più adatte al tema dei distretti commerciali urbani. Anche in questo caso la durata del corso, gli strumenti didattici, il livello di approfondimento dovranno essere coerenti all'obiettivo della formazione.

Nella ricerca e selezione del personale addetto alla vendita, nella predisposizione di una strategia di marketing efficace, nella capacità di leggere i risultati del monitoraggio delle vendite le aziende del commercio e della ristorazione avranno bisogno di utilizzare frequentemente i prodotti di formazione che la Scuola Superiore Ctsp e le associazioni di categoria progettano e realizzano con risorse umane interne ed esterne.

L'Informatore

febbraio 2009

Economia


Il portale

Il portale dedicato a queste azioni di sistema deve essere inteso come una biblioteca virtuale da cui si può scaricare il patrimonio di conoscenze via, via raccolto, classificato e reso disponibile per gli utenti.

Nella sezione del monitoraggio garantirà la privacy delle informazioni aziendali di input e renderà possibile l'acquisizione dei risultati e della loro interpretazione, il suo valore è destinato ad accrescersi man, mano che sedimenta il patrimonio di informazioni raccolte dai distretti presenti in tutta la Regione.

Nella sezione della consulenza per il marketing immobiliare dei distretti commerciali urbani l'obiettivo principale è offrire ai manager di distretto e alle loro agenzie immobiliari di fiducia un servizio che agevoli la ricerca e selezione dei potenziali investitori e, nello stesso tempo, fare in modo che questi possano in tempo reale sapere dove è possibile ottimizzare il loro investimento commerciale ed immobiliare.

Nella sezione della formazione si ripropone l'utilità di raccogliere, organizzare, diffondere conoscenza sulla teoria e la prassi dei distretti commerciali urbani, costruendo gradualmente un patrimonio di conoscenze che possa accelerare la diffusione di questo modello organizzativo del commercio, della cultura e dell'assetto urbano.



Economico

L'Informatore

febbraio 2009


Indicatori statistici

ECONOMICO

Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2005 all'ultimo mese disponibile
NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Aprile 2005	121,9	153,9	128,5	135,8	121,5	120,0	128,8	83,1	118,6	130,4	136,0	128,6	124,9	1,7	1,28
Maggio	122,1	154,0	128,6	135,8	122,0	120,2	129,5	82,7	118,5	130,4	136,3	129,0	125,1	1,7	1,28
Giugno	122,1	154,0	128,8	136,2	122,1	120,2	129,5	82,3	118,5	130,4	136,7	129,0	125,3	1,6	1,20
Luglio	121,7	157,5	128,8	137,3	122,1	120,2	131,2	82,2	118,7	130,5	136,9	129,2	125,6	1,8	1,35
Agosto	121,5	157,7	128,8	137,7	122,3	120,1	131,6	82,1	119,4	130,5	137,5	129,4	125,8	1,8	1,35
Settembre	121,6	157,7	128,9	138,1	122,3	120,0	131,7	81,7	119,4	132,4	137,6	129,6	125,9	1,9	1,43
Ottobre	121,6	157,8	129,4	139,5	122,3	120,0	132,2	81,6	118,9	134,0	137,1	129,7	126,1	2,0	1,50
Novembre	121,7	157,8	129,7	139,5	122,9	121,7	131,4	81,4	119,0	134,0	136,4	130,1	126,1	1,8	1,35
Dicembre	122,1	158,0	129,7	139,4	122,9	121,7	131,3	81,2	118,9	134,0	136,4	130,4	126,3	1,9	1,43
Media anno	121,7	155,8	128,8	136,8	122,0	120,3	129,8	82,6	118,8	131,5	136,2	129,1	125,3	1,7	1,28
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Aprile	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Maggio	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95



Economico

L'Informatore

febbraio 2009


Indicatori statistici

INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE (2000=100) PER IL TOTALE DEI PRODOTTI E PER CLASSI DI ADDETTI

Media annua e indici mensili da gennaio 2005 all'ultimo dato disponibile

CLASSI DI ADDETTI ALLE IMPRESE

Base 2000=100	Piccole e medie imprese			Grandi imprese		Totale generale
	Imprese con 1 o 2 addetti	Imprese con addetti da 3 a 5	Imprese con addetti da 6 a 9	Imprese con addetti da 10 a 19	Imprese con almeno 20 addetti	
2005	98,9	101,9	107,9	105,6	120,6	107,3
Giugno	91,6	100,4	109,1	105,9	123,5	105,9
Luglio	98,6	97,7	105,8	108,3	107,8	102,9
Agosto	79,1	75,8	79,2	91,2	103,9	86,6
Settembre	98,7	98,1	97,2	102,6	113,8	103,0
Ottobre	102,4	109,7	116,0	108,3	128,7	113,4
Novembre	109,4	116,1	113,0	102,5	118,4	112,9
Dicembre	146,6	149,1	145,7	152,3	177,7	156,2
2006	99,3	102,6	109,8	106,8	123,0	108,6
Gennaio	81,5	86,4	116,6	95,2	113,1	96,9
Febbraio	83,3	85,6	99,1	91,5	119,5	96,5
Marzo	87,9	93,7	109,8	100,3	120,5	102,1
Aprile	95,9	100,9	113,1	106,3	120,7	107,0
Maggio	111,9	111,3	107,1	104,2	110,3	109,9
Giugno	91,6	101,1	110,4	107,5	126,8	107,3
Luglio	98,3	98,2	107,3	110,5	110,3	104,0
Agosto	80,1	76,7	80,1	93,5	107,1	88,3
Settembre	99,6	99,5	99,5	105,4	116,7	104,9
Ottobre	102,0	111,9	115,3	108,3	129,0	113,8
Novembre	111,2	117,0	113,1	105,1	121,5	114,8
Dicembre	148,5	148,7	146,5	154,0	179,9	157,6
2007						
Gennaio	81,2	86,9	116,7	96,6	112,3	96,9
Febbraio	83,4	86,2	99,2	91,7	120,0	96,9
Marzo	90,1	94,7	113,1	103,5	124,8	104,8
Aprile	95,9	101,3	112,5	105,4	119,8	106,6
Maggio	111,4	110,9	106,8	103,9	112,0	110,1
Giugno	92,5	99,3	110,8	108,1	129,3	108,0
Luglio	98,4	98,8	107,0	110,1	110,3	104,1
Agosto	80,5	76,2	79,9	93,8	111,1	89,5
Settembre	98,8	96,8	98,7	104,4	117,9	104,3
Ottobre	103,7	113,4	117,9	111,1	133,4	116,4
Novembre	109,8	116,0	112,7	105,0	125,0	115,1
Dicembre	146,0	147,3	145,7	153,8	180,9	156,7
2008						
Gennaio	81,8	87,4	117,2	98,4	114,0	97,9
Febbraio	84,6	87,6	103,0	90,1	126,3	99,5
Marzo	87,7	93,0	111,4	101,8	126,3	103,8
Aprile	90,5	98,1	108,6	103,6	121,4	104,2
Maggio	109,7	110,4	107,5	104,8	115,3	110,6
Giugno	88,1	94,5	105,6	103,5	128,4	104,3
Luglio	98,2	99,8	109,1	113,3	115,5	106,3
Agosto	78,3	74,1	78,3	93,0	111,7	88,3
Settembre	97,8	97,6	97,9	105,4	120,3	104,8
Ottobre	102,1	111,4	117,3	110,5	134,3	115,6



Valore aggiunto per le imprese associate

Sul sito Unione la rassegna stampa Istruzioni per l'uso

Per le imprese associate un'opportunità in più: l'accesso alla rassegna stampa attraverso il sito internet dell'Unione di Milano. La rassegna stampa Unione (realizzata con il supporto della società Selpress) può costituire, infatti, uno strumento quotidiano utile per le imprese.

Consultare la rassegna stampa è semplice e i pochi

- 2) Appare una schermata con la richiesta di login e password: digitare, per entrambe le voci, "unione" (in minuscolo, senza virgolette)



Gli associati al sistema Unione interessati a consultare la rassegna stampa possono richiedere login e password alla propria associazione o telefonando allo 027750222

e cliccare su ok.

- 3) Si entra nell'indice della rassegna


FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI					
<input type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	10	Monza, scatta l'emergenza casa (Alloggi vuoti e presi in salb.	
<input checked="" type="checkbox"/>	Corsera	Ve 30/09/2005	6	Patto Comune-privati, via al marchio Milano.	3
<input type="checkbox"/>	Il Giornale	Ve 30/09/2005	41	Marchio cercasi per Milano.	
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	28	Giovani Confindustria. La prossima sfida Berlusconi-Casini? Nell'arena di Colaninno junior.	
<input type="checkbox"/>	Il Mondo	Ve 07/10/2005	18	Giulio Secondo sotto la lente di Luca.	
<input type="checkbox"/>	IlGiornoMilano	Ve 30/09/2005	4	Milano come New York. In arrivo il "marchio".	
<input type="checkbox"/>	PrealpinaMilano	Ve 30/09/2005	13	Milano cerca il suo simbolo.	
<input type="checkbox"/>	UnioneInforma	Ve 30/09/2005	28	Fimaa Milano: sulle nuove costruzioni tutelare il compratore ma senza "pesare" sul mercato immobiliare.	
ASCOM					
<input type="checkbox"/>	IlGiornoLegnano	Ve 30/09/2005	11	L'affido cambia strada Insegnera' un mestiere.	
SISTEMA CAMERALE					
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	18	Unioncamere: per il caro-greggio inflazione al 2,5%.	
COMMERCIO E DISTRIBUZIONE					
<input type="checkbox"/>	Sole 24 Ore	Ve 30/09/2005	21	Gnuttì apre in Puglia l'outlet della moda.	

stampa: in alto, in un apposito menu a tendina - qualora occorresse ricercare articoli di giornate precedenti - è possibile modificare la data. Nell'immagine si riporta l'esempio di un articolo selezionato. Cliccare sul titolo per accedere all'articolo.

- 4) L'articolo è visibile in formato pdf: si può stampare e salvare sul proprio pc.

passaggi vengono spiegati in questa pagina attraverso le immagini.

- 1) Accedere al sito internet dell'Unione collegandosi alla pagina: www.unione-milano.it/home. Cliccare, sulla destra (sotto: in evidenza) su: rassegna stampa.





ENTE MUTUO **LA TUA ASSISTENZA SANITARIA DEDICATA**

Ente Mutuo, per le sue caratteristiche, è la soluzione ottimale per tutti gli operatori del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni regolarmente iscritti all'**UNIONE**, che desiderano accedere ad un'assistenza sanitaria integrativa e/o sostitutiva.

Ente Mutuo è

- **Esclusivo**
- **Affidabile**
- **Su misura**
- **Presenta vantaggi fiscali**

Prestazioni sanitarie erogate presso strutture altamente qualificate e di primaria importanza in Milano e Provincia:

- **ASSISTENZA OSPEDALIERA**
- **ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE**
- **ALTRI CONTRIBUTI**

CHIAMACI.....!!

**E' a tua disposizione l'Ufficio Relazioni Esterne ai numeri
02 7750.359/474/405**

Corso Venezia, 49 – 20121 Milano
informazioni@entemuomilano.it - www.entemuomilano.it

Ente Mutuo, si preoccupa della tua salute da oltre 50 anni